17.4.2024 A9-0085/001-001

EMENDAMENTI 001-001

presentati da Commissione per gli affari esteri e commissione per i bilanci

Relazione

Tonino Picula, Karlo Ressler

A9-0085/2024

Istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali

Proposta di regolamento (COM(2023)0692 – C9-0408/2023 – 2023/0397(COD))

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

2023/0397 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti,

vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo .

Commissione del 22 ottobre 2008 sul carattere eccezionale dello strumento per l'Ucraina, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:

- (-1) L'Unione si fonda sui valori della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, che rientrano nei criteri di Copenaghen, la serie fondamentale di criteri per l'adesione all'UE.
- (-1 bis) Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario dovrebbe essere valutato sui propri meriti. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un fermo impegno a "dare la priorità alle questioni fondamentali". L'approccio che prevede di dare la "priorità alle questioni fondamentali" stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali con le altre due dimensioni fondamentali del processo di adesione: la governance economica che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. I progressi verso l'adesione dipendono dal rispetto dei valori dell'Unione da parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun richiedente di realizzare e attuare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione, promuovendo nel contempo buone relazioni di vicinato.
- (-1 ter) La politica di allargamento nei confronti dei Balcani occidentali riveste un'importanza geostrategica per la sicurezza, la pace e la stabilità alla luce dei cambiamenti dinamici del contesto internazionale, in particolare a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che ha dato un nuovo significato e un nuovo slancio all'allargamento. Tuttavia, il percorso dei paesi dei Balcani occidentali verso l'adesione all'UE deve essere saldamente ancorato a progressi tangibili e concreti in materia di riforme. Per garantire il successo dell'allargamento, è necessaria un'autentica volontà politica sia negli Stati membri che nei paesi dell'allargamento. Vent'anni dopo il vertice di Salonicco, i paesi dei Balcani occidentali si trovano in fasi diverse del processo di adesione, sostenendo dinamiche diverse nell'attuazione dei capitoli negoziali.
- (-1 quater) Lo strumento di assistenza preadesione (IPA) è il principale meccanismo finanziario per preparare i paesi candidati alla loro futura adesione all'Unione.
- (1) È nell'interesse comune dell'Unione e dei *paesi* dei Balcani occidentali portare avanti gli sforzi di riforma dei sistemi politici, giuridici ed economici di tali paesi in vista della loro futura adesione all'Unione. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.
- É necessario adoperarsi quanto prima per l'adozione e l'attuazione dell'acquis dell'UE, nonché anticipare alcuni dei vantaggi dell'adesione all'Unione prima dell'adesione effettiva. Unitamente alla transizione democratica e al rispetto dei diritti e dei valori fondamentali, la convergenza economica è al centro di tali benefici. Attualmente la convergenza dei Balcani occidentali in termini di prodotto interno lordo pro capite espresso in standard di potere d'acquisto rimane bassa, attestandosi tra il 30 % e il 50 % della media dell'Unione, e non sta progredendo in maniera sufficientemente rapida.

- (3) Al fine di ridurre tale disparità, la Commissione europea ha adottato una comunicazione su un piano di crescita per i Balcani occidentali basato su quattro pilastri: (a) una maggiore integrazione con il mercato unico dell'UE; (b) la promozione dell'integrazione economica regionale sulla base delle norme e degli standard dell'UE, attuando pienamente il piano di azione esistente per il mercato comune regionale; (c) l'approfondimento delle riforme volte ad accelerare *lo sviluppo inclusivo e sostenibile* nella regione, promuovere la *crescita economica basata sulla transizione verde e digitale e la* convergenza economica e rafforzare la stabilità regionale; e d) l'istituzione di un nuovo strumento di finanziamento: lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali.
- (4) L'attuazione di tale piano di crescita richiede maggiori finanziamenti nel contesto di un nuovo strumento di finanziamento specifico, lo strumento per le riforme e la crescita, al fine di fornire assistenza alla regione nell'attuazione delle riforme *per uno sviluppo inclusivo e sostenibile, facilitando un contesto di investimento stabile,* l'integrazione regionale e il mercato comune regionale.
- (5) Per conseguire tali obiettivi, è opportuno prestare particolare attenzione, per quanto riguarda i settori di investimento, a quelli che possono fungere da *motori* fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico e *per la decarbonizzazione delle economie, al fine di ridurre altresì le dipendenze strategiche: MPMI, salute,* connettività, compresi i trasporti, energia, transizioni verde e digitale, ricerca e innovazione, istruzione e sviluppo delle capacità, *con una particolare attenzione ai giovani, e investimenti nel capitale umano*.
- (6) Le infrastrutture di trasporto *sostenibili* sono essenziali per migliorare la connettività tra i partner dei Balcani occidentali e con *gli Stati membri dell'*UE, *in particolare quelli confinanti direttamente*. Esse dovrebbero contribuire all'integrazione della regione nell'Unione. Nella sua proposta di revisione del quadro transeuropeo dei trasporti (TENT), la Commissione ha incluso un nuovo corridoio che attraversa la regione dei Balcani occidentali (corridoio del Mediterraneo occidentale-orientale). La rete TEN-T dovrebbe essere il riferimento per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto nella regione, *in particolare quelle già esistenti o di cui è stato avviato il processo di costruzione, al fine di completare i progetti esistenti prima di iniziarne di nuovi. È opportuno conferire priorità a mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente, quali le ferrovie, e alla decarbonizzazione dei trasporti.*
- (7) Lo strumento dovrebbe sostenere gli investimenti e le riforme che promuovono il percorso dei beneficiari verso la trasformazione digitale dell'economia e della società, in linea con la visione dell'UE per il 2030 presentata nella comunicazione della Commissione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" che promuove un'economia digitale inclusiva che vada a vantaggio di tutti i cittadini. Lo strumento dovrebbe adoperarsi per agevolare il conseguimento degli obiettivi generali e dei traguardi digitali per quanto riguarda l'Unione, dando priorità agli investimenti che promuovono la trasformazione digitale e garantiscono altresì che tali sforzi siano radicati nei principi di sicurezza, resilienza e integrità. Come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione del 15 giugno 2023², il pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G dovrebbe costituire il riferimento per i

¹ COM(2021)118 final.

Attuazione del pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G, C(2023)4049 final.

finanziamenti dell'UE volti a garantire la sicurezza, la resilienza e la protezione dell'integrità *dei progetti di* infrastrutture digitali nella regione.

- (8) Il sostegno dell'Unione per mezzo dello strumento dovrebbe *rafforzare e non* sostituire il sostegno bilaterale e regionale fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, incentrato sulla preparazione dei beneficiari all'adesione all'Unione, utilizzando, ove possibile, i meccanismi e le strutture già esistenti *e massimizzando le sinergie. Lo strumento di assistenza preadesione (IPA) rimane il principale meccanismo finanziario per l'assistenza preadesione condizionata e meritocratica.* L'approccio in questione dovrebbe basarsi sull'attuale metodologia di allargamento, in particolare sulla metodologia riveduta del 2020², e sul piano economico e di investimenti³ del medesimo anno.
- Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere erogato per conseguire obiettivi (9) generali e specifici, sulla base di criteri *imparziali* stabiliti, *onde evitare qualsiasi abuso* politico, e con condizioni di pagamento chiare basate sul rispetto degli obiettivi e dei traguardi fondamentali e sulla condizionalità. Gli obiettivi generali dello strumento dovrebbero accelerare l'integrazione economica regionale, la coesione sociale e territoriale, la resilienza, la progressiva integrazione con il mercato unico dell'Unione, la convergenza socioeconomica verso l'alto delle economie dei Balcani occidentali e l'allineamento con *i valori*, le leggi, le norme, gli standard, le politiche e le prassi dell'Unione in vista dell'adesione alla stessa. Lo strumento dovrebbe inoltre contribuire ad accelerare le riforme relative agli elementi fondamentali del processo di allargamento sanciti dai criteri di Copenaghen, tra cui lo Stato di diritto, la democrazia, l'indipendenza del sistema giudiziario, i diritti umani, i diritti fondamentali, gli appalti pubblici e il controllo degli aiuti di Stato, la gestione delle finanze pubbliche, la lotta contro il riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale, l'evasione fiscale, la frode fiscale e la lotta contro tutti i tipi di corruzione e criminalità organizzata, la lotta contro la disinformazione, nonché la transizione verde della regione verso la neutralità climatica entro il 2050, le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché la protezione dell'ambiente e della biodiversità, e promuovere relazioni di buon vicinato e la risoluzione delle controversie nei Balcani occidentali. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti in modo sinergico, monitorando regolarmente l'evoluzione delle circostanze sociali ed economiche nei Balcani occidentali. Il sostegno fornito nell'ambito dello strumento dovrebbe altresì potenziare le iniziative di sviluppo di gemellaggi e partenariati con gli omologhi europei finalizzate a rafforzare le competenze e le capacità nei Balcani occidentali.
- (10) Lo strumento dovrebbe *rispettare il* sostegno *aggiuntivo* fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. *La Commissione dovrebbe* evitare duplicazioni tra l'assistenza a norma del presente regolamento e altre forme di assistenza fornite dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi e da organizzazioni ed entità multilaterali e regionali.
- (11) Lo strumento dovrebbe garantire la coerenza e il sostegno agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1529/oj).

² COM (2022) 57 final.

³ COM(2020) 641 final.

compreso il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Garantirà in particolare la protezione e la promozione dei diritti umani, compresi i diritti di tutte le minoranze, tra cui le minoranze etniche e religiose, la comunità LGBTI e le persone appartenenti ad altri gruppi vulnerabili, della democrazia e dello Stato di diritto, che sono fondamentali per il processo di adesione all'UE.

- (11 bis) Lo strumento dovrebbe porre un accento particolare sulle piccole e medie imprese con sede locale per garantire che lo sviluppo sostenibile sia direttamente interconnesso alle imprese e agli imprenditori locali.
- (11 ter) Il presente strumento non sostiene attività o misure dei beneficiari che agiscono contrariamente agli obiettivi del rafforzamento della sicurezza e della stabilità regionali.
- (12)Le attività nel quadro dello strumento dovrebbero essere conformi alle norme più rigorose nell'ambito del clima e dell'ambiente e sostenere i progressi verso il rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuire al raggiungimento dei contributi nazionali nell'ambito dell'accordo di Parigi e della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in linea con gli impegni assunti nei piani nazionali per l'energia e il clima, della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, e non dovrebbero contribuire al degrado ambientale o arrecare danni all'ambiente o al clima. In particolare, il finanziamento a titolo dello strumento dovrebbero essere coerente con l'obiettivo a lungo termine di diminuire la temperatura media globale e con l'obiettivo di aumentare la capacità di attenuazione e la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, nonché di promuovere la resilienza climatica e di sostenere la biodiversità, la conservazione, l'economia circolare, la gestione sostenibile delle acque e l'azzeramento dell'inquinamento. Le misure finanziate nell'ambito dello strumento dovrebbero essere in linea con i piani nazionali per l'energia e il clima dei beneficiari, con il loro contributo determinato a livello nazionale e con l'ambizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Lo strumento dovrebbe contribuire all'azione di attenuazione e alla capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, nonché a promuovere la resilienza climatica.
- L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi di (13)uguaglianza, inclusività, equità e non discriminazione, elaborati nelle strategie dell'Unione dell'uguaglianza, nonché la dichiarazione dell'UNESCO sulla diversità culturale e le relazioni della commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI). Dovrebbe promuovere e far progredire la parità di genere e l'integrazione, garantire una partecipazione significativa delle donne nei processi decisionali e l'emancipazione di donne e ragazze nonché tutelare e promuovere i diritti delle donne e delle ragazze, e prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, in linea con i piani d'azione dell'UE sulla parità di genere e le conclusioni del Consiglio e convenzioni internazionali pertinenti. Inoltre, il regolamento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del pilastro europeo dei diritti sociali, anche per quanto riguarda il sistema di protezione e assistenza dei minori e i diritti dei lavoratori. L'attuazione dello strumento dovrebbe essere in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo, ratificati dall'UE e dai suoi Stati membri, e garantire l'accessibilità dei suoi investimenti e dell'assistenza tecnica, in linea con la direttiva (UE) 2019/882, in settori quali l'edilizia

abitativa, i trasporti e gli spazi pubblici, comprese le infrastrutture pubbliche sia nelle zone urbane che in quelle rurali. Le misure dovrebbero sostenere il diritto delle persone con disabilità di vivere in modo indipendente ed essere incluse, accelerando la transizione dagli istituti residenziali al sostegno sul territorio e alla vita indipendente.

- (14) Il presente regolamento dovrebbe *contribuire all'attuazione dell'*agenda verde per i Balcani occidentali, in particolare rafforzando la tutela dell'ambiente, *compreso il ripristino della natura e dell'ambiente*, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e potenziando la resilienza agli stessi nonché accelerando la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
- (14 bis) Il presente regolamento dovrebbe promuovere il codice europeo di condotta sul partenariato e il principio della governance multilivello, al fine di preparare i beneficiari alla futura attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei.
- (15) Rispecchiando il Green Deal europeo quale strategia di crescita sostenibile dell'Europa e l'importanza di affrontare gli obiettivi in materia di clima e biodiversità in linea con gli impegni dell'accordo interistituzionale, lo strumento dovrebbe contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici e il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e 2027 agli obiettivi in materia di biodiversità. Almeno il 37 % del sostegno finanziario non rimborsabile erogato attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali dovrebbe essere destinato ad obiettivi climatici. Lo strumento dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852¹.
- (16)La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e i beneficiari, dovrebbe garantire la conformità, la coerenza, l'uniformità e la complementarità, aumentare la trasparenza e la responsabilizzazione forte e continua durante e dopo l'erogazione dell'assistenza, anche attuando adeguati sistemi di controllo interno e politiche antifrode. con maggiori livelli di trasparenza e una valutazione continua da parte della Commissione al fine di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere subordinato ai prerequisiti secondo cui ciascuno dei beneficiari rispetti, sostenga e migliori istituzioni e meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico funzionante e democratico, la libertà, l'indipendenza e il pluralismo e la lotta alla disinformazione, alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri, così come lo Stato di diritto, compreso un sistema giudiziario indipendente e la lotta contro la corruzione, nonché garantire il rispetto dei diritti umani e della diversità culturale, compresi i diritti delle persone appartenenti a tutte le minoranze e comunità, tra cui le minoranze etniche e religiose, la comunità LGBTI e le persone appartenenti a gruppi vulnerabili. Un altro prerequisito dovrebbe essere l'allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, compresa l'adozione di misure restrittive nei confronti della Russia, nonché all'obbligo del visto dell'UE per i paesi terzi. Un altro prerequisito dovrebbe essere che la Serbia e il Kosovo si impegnino in modo costruttivo

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

con progressi chiaramente misurabili e risultati tangibili nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviino negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.

- L'importo massimo complessivo del sostegno dell'Unione attraverso lo strumento dovrebbe essere di 6 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo dal 2024 al 2027, di cui fino a 2 miliardi di EUR a titolo di sostegno non rimborsabile e 4 miliardi di EUR a titolo di prestiti agevolati di assistenza finanziaria erogati dall'Unione e coperti con 2 miliardi di EUR. Almeno la metà dell'importo totale dovrebbe essere assegnata attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, compreso l'intero importo del sostegno non rimborsabile, meno *dell'*1,5 % dell'assistenza tecnica e gli importi necessari per la copertura dei prestiti.
- (18) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dello strumento, dotazione che deve costituire il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale de 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie.
- (19)In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, la passività finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente strumento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito del presente strumento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'importo indicativo del finanziamento per ciascun beneficiario dovrebbe essere calcolato sulla base della formula di cui all'allegato I, combinando la quota di popolazione di un beneficiario rispetto alla popolazione complessiva della regione dei Balcani occidentali e il PIL medio pro capite della regione dei Balcani occidentali rispetto al PIL pro capite del rispettivo beneficiario, applicando una ponderazione per i due fattori pari rispettivamente al 60 % e al 40 %. Se non sono soddisfatte le condizioni di pagamento per lo svincolo dei fondi, la Commissione può ridistribuire una parte o la totalità dell'importo ad altri beneficiari, *preservando* un equilibrio geografico nell'assegnazione dei fondi a titolo dello strumento, e tenere in considerazione la disparità della capacità amministrative locali.
- (20) Al presente regolamento dovrebbero applicarsi le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole, stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, gestione indiretta, assistenza

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).

finanziaria, operazioni di finanziamento misto e rimborso di esperti esterni, e disciplinano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

- Al fine di garantire l'attuazione efficiente dello strumento, compresa l'agevolazione dell'integrazione dei beneficiari dei Balcani occidentali nelle catene del valore europee, tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento dovrebbero avere origine da Stati membri, da beneficiari, da parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e da paesi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1529 e da paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna nei paesi beneficiari, tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi; in tal caso le procedure di acquisizione dovrebbero essere in linea con gli attuali e futuri regolamenti dell'UE sul dovere di diligenza nelle catene di fornitura.
- (23) Nel rispetto del principio secondo cui il bilancio dell'Unione è stabilito annualmente, è opportuno garantire la possibilità di applicare le flessibilità previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per altre politiche, anche in relazione ai riporti e al nuovo impegno degli stanziamenti, al fine di garantire un uso efficiente dei fondi dell'Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell'Unione disponibili nell'ambito dello strumento.
- (23 bis) Gli strumenti sono concepiti per rispondere a situazioni eccezionali, pertanto i loro meccanismi di finanziamento e di governance dovrebbero garantire la piena rendicontabilità e il pieno controllo nei confronti dell'autorità di bilancio.
- L'attuazione dello strumento per i Balcani occidentali dovrebbe essere sostenuta da una serie coerente, chiara e prioritaria di riforme e priorità di investimento mirate presso ciascun beneficiario dei Balcani occidentali (un programma di riforme), sotto forma di traguardi e obiettivi misurabili, che fornisca un quadro per stimolare una crescita socioeconomica sostenibile inclusiva, chiaramente articolato e allineato con i requisiti di adesione all'Unione. Il programma di riforme fungerà da quadro generale per il conseguimento degli obiettivi dello strumento. Il programma di riforme dovrebbe essere preparato in stretta consultazione con i portatori di interessi pertinenti, compresi i parlamenti nazionali, gli organismi rappresentativi e le autorità regionali e locali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli esperti, attraverso consultazioni con tempistiche e una trasparenza sufficienti, e chiare procedure di follow-up dei contributi forniti. Il programma di riforme dovrebbe essere sottoposto al Parlamento europeo.
- (25) L'erogazione del sostegno dell'Unione dovrebbe essere subordinata *all'assenza di una stagnazione persistente*, al rispetto *di* condizioni di pagamento *chiare e prestabilite* e a

Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI; http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj).

- progressi misurabili *con corrispondenti traguardi e obiettivi* nell'attuazione delle riforme stabilite negli appositi programmi valutati e formalmente approvati dalla Commissione, *sulla base di orientamenti interni per la valutazione del conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento*. Lo svincolo dei fondi dovrebbe essere strutturato di conseguenza, rispecchiando gli obiettivi dello strumento.
- I programmi di riforme dovrebbero includere misure di riforma e settori di investimento prioritari mirati, insieme alle condizioni di pagamento sotto forma di tappe qualitative e quantitative *misurabili, nonché corrispondenti traguardi e obiettivi,* che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di tali misure, e a un calendario indicativo per l'attuazione di tali misure. *I programmi di riforme dovrebbero includere inoltre una valutazione ex ante dei costi delle riforme e degli investimenti.* Dette tappe dovrebbero essere programmate entro il 31 agosto 2027, anche se il completamento complessivo delle misure cui tali tappe si riferiscono può estendersi oltre il 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2028.
- I programmi di riforme dovrebbero includere inoltre una spiegazione riguardo al sistema predisposto dal beneficiario per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, qualsiasi tipo di corruzione, compresa la grande corruzione, come pure qualsiasi tipo di nepotismo o favoritismo, nonché la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito dello strumento, e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, così come di altri donatori garantendo l'integrità e un uso ottimale delle risorse assegnate. In seguito allo svincolo dei fondi è sufficiente una valutazione finanziaria costante attraverso il sistema di gestione e controllo stabilito nell'ambito del quadro IPA III al fine di evitare sovrapposizioni.
- (27 bis) I programmi di riforme dovrebbero includere spiegazioni dettagliate del modo in cui essi contribuiscono alla transizione giusta e digitale nella regione e illustrare in che modo i beneficiari garantiscono l'applicazione del diritto e delle norme ambientali dell'UE, in particolare l'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo". I programmi di riforme dovrebbero includere inoltre spiegazioni del modo in cui essi garantiscono una partecipazione e una consultazione significative delle autorità regionali e locali, nonché delle organizzazioni della società civile al momento della progettazione e dell'attuazione. I programmi di riforme dovrebbero altresì illustrare in che modo forniscono assistenza nel migliorare l'accesso pubblico alle informazioni e la partecipazione pubblica, compreso l'accesso all'informazione ambientale.
- (28) Le misure previste nel contesto dei programmi di riforme dovrebbero contribuire a migliorare l'efficienza del sistema di gestione e di controllo delle finanze pubbliche e la lotta contro qualsiasi tipo di corruzione, come anche qualsiasi tipo di nepotismo o favoritismo, riciclaggio, elusione fiscale, evasione fiscale, la frode e la criminalità organizzata e i conflitti di interessi, nonché contribuire a un sistema efficace di controllo degli aiuti di Stato, volto a garantire condizioni eque per tutte le imprese. Tali misure dovrebbero essere attuate dal beneficiario entro una data indicativa che potrebbe essere fissata, se necessario, per ciascuna misura, in una fase precoce dell'attuazione dello strumento.
- (29) La Commissione dovrebbe pubblicare i programmi di riforme una volta ricevuti. La Commissione dovrebbe valutare ciascun programma di riforme sulla base dell'elenco chiaro e imparziale di criteri di cui al presente regolamento, previa consultazione del

- Parlamento europeo in merito al piano trasmesso. Al fine di integrare il presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare un atto delegato.

 La Commissione terrà debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio e del ruolo del SEAE, se del caso, in particolare nel monitorare il rispetto del prerequisito per il sostegno dell'Unione.
- (30) *L'atto delegato* di cui al presente regolamento dovrebbe costituire al tempo stesso un programma di lavoro ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario per quanto riguarda l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile a norma del presente regolamento.
- (31) Data l'esigenza di flessibilità nell'attuazione dello strumento, dovrebbe essere prevista la possibilità che un beneficiario presenti alla Commissione una richiesta motivata di modifica *dell'atto delegato*, qualora il programma di riforme, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non possa più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive. Un beneficiario dovrebbe poter presentare una richiesta motivata di modifica del programma di riforme, anche proponendo addenda, se del caso.
- (32) La Commissione dovrebbe poter *proporre di* modificare *l'atto delegato* in particolare per tenere conto di una variazione degli importi disponibili.
- (33) In caso di ridistribuzione, *sulla base di criteri chiari e imparziali*, del sostegno nell'ambito del presente strumento da cui deriverebbe un sostegno supplementare a favore di un beneficiario, quest'ultimo dovrebbe presentare *alla Commissione*, *che lo trasmette al Parlamento*, un programma di riforme riveduto con misure supplementari da realizzare.
- É opportuno concludere un accordo *quadro* sullo strumento con ciascun beneficiario al fine di stabilire i principi della cooperazione finanziaria tra l'Unione e il beneficiario e specificare i meccanismi necessari relativi al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento, le norme in materia di imposte, dazi e oneri e le misure destinate a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, *qualsiasi forma di* corruzione, *compresa la grande corruzione, ogni tipo di nepotismo o favoritismo* e conflitti di interessi. Di conseguenza, con ciascun beneficiario dovrebbe essere concluso anche un accordo di prestito che stabilisca disposizioni specifiche per la gestione e l'attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti. Sia l'accordo quadro che l'accordo di prestito sono condivisi con il Parlamento europeo.
- (34 bis) L'accordo quadro dovrebbe prevedere l'obbligo per i beneficiari di garantire la raccolta di dati adeguati, comprese informazioni riguardanti la titolarità effettiva, sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione dei programmi di riforme e l'accesso a tali dati, nel rispetto dei principi dell'UE in materia di protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
- (35) Dovrebbe essere possibile erogare sostegno finanziario ai programmi di riforme sotto forma di prestito. Nel contesto delle urgenti necessità di finanziamento dei Balcani occidentali è opportuno organizzare l'assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell'Unione, come pure l'attrattiva e l'efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'Unione.

- (36) È opportuno concedere prestiti ai beneficiari a condizioni estremamente agevolate con una durata massima di 40 anni e non iniziare il rimborso del capitale prima del 2034. È inoltre opportuno derogare all'articolo 220, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (37) Considerando che i rischi finanziari associati al sostegno ai beneficiari sotto forma di prestiti a norma del presente strumento sono comparabili ai rischi finanziari associati alle operazioni di prestito in forza del regolamento (UE) 2021/947, la copertura della passività finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere costituita secondo un tasso del 9 %, in linea con l'articolo 211 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e il finanziamento della copertura dovrebbe provenire dalla dotazione di 2 miliardi di EUR nell'ambito del presente strumento.
- (38) Al fine di garantire che il tasso di copertura rimanga adeguato ai rischi finanziari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica del tasso di copertura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, *ivi compreso con le commissioni competenti del Parlamento europeo*. Tali consultazioni *dovrebbero essere* condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati *e la relativa trasparenza*, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono *dalla Commissione* tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (39) Al fine di massimizzare l'effetto leva del sostegno finanziario dell'Unione per attrarre investimenti supplementari e garantire il controllo dell'UE sulla spesa, gli investimenti infrastrutturali a sostegno dei programmi di riforme dovrebbero essere attuati attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. I singoli progetti o programmi dovrebbero essere presentati al comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali affinché formuli un suo parere soltanto dopo il completamento delle pertinenti condizioni di pagamento definite nei programmi di riforme. In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento pertinenti per gli investimenti entro un anno, la Commissione può ridistribuire il finanziamento degli investimenti nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali tra i restanti beneficiari.
- (40) Al fine di garantire che i beneficiari dispongano di finanziamenti di avviamento per l'attuazione delle prime riforme, ciascun beneficiario dovrebbe avere accesso al 7 % massimo dell'importo totale previsto nell'ambito dell'assistenza finanziaria erogata dal presente strumento sotto forma di prefinanziamento, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti e al rispetto dei prerequisiti per beneficiare del sostegno a norma dello strumento.
- (41) È importante garantire flessibilità e programmabilità nel fornire il sostegno dell'Unione ai paesi beneficiari dei Balcani occidentali. A tal fine i fondi nell'ambito dello strumento dovrebbero essere svincolati secondo un calendario semestrale fisso, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, sulla base di una richiesta di svincolo dei fondi presentata dai beneficiari e previa verifica da parte della Commissione del rispetto

¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

soddisfacente tanto delle condizioni generali relative alla stabilità macrofinanziaria, alla sana gestione finanziaria pubblica, alla trasparenza e al controllo del bilancio quanto alle condizioni di pagamento pertinenti, ovvero l'attuazione delle misure pertinenti. Qualora una condizione di pagamento non sia soddisfatta o le misure pertinenti non siano attuate secondo il calendario indicativo stabilito nella decisione di approvazione del programma di riforme, la Commissione potrebbe trattenere una parte o la totalità dei fondi corrispondente a tale condizione. L'erogazione dei fondi corrispondenti trattenuti potrebbe aver luogo durante il successivo intervallo per lo svincolo dei fondi e fino a dodici mesi dopo il termine originario stabilito nel calendario indicativo, purché le condizioni di pagamento siano state soddisfatte o le misure pertinenti siano state attuate. Nel primo anno di attuazione tale termine dovrebbe essere prorogato a 24 mesi dalla valutazione iniziale negativa.

- (41 bis) Per sostenere un adeguato livello di trasparenza a favore della tutela degli interessi finanziari dell'UE, il destinatario finale del sostegno proveniente dallo strumento è la persona fisica o l'entità che di fatto riceve il finanziamento dell'UE, ovvero il contraente o il subcontraente nel caso di un'amministrazione aggiudicatrice. I ministeri, le agenzie o gli organismi governativi che controllano, regolamentano o amministrano i fondi dovrebbero essere considerati destinatari finali solo quando sono essi stessi coinvolti nell'esecuzione e nell'applicazione diretta del lavoro o del servizio e si fanno carico delle spese accessorie.
- (42) In deroga all'articolo 116, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno fissare il termine di pagamento per i contributi ai bilanci dello Stato a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione al beneficiario ed escludere il pagamento di interessi di mora da parte della Commissione al beneficiario.
- (43) Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nessun fondo né nessuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio, *né di operatori di paesi terzi che facilitano l'elusione delle sanzioni dell'UE*. Tali entità designate, e quelle da esse detenute o controllate, non possono pertanto essere sostenute dallo strumento.
- (44) In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e dei regolamenti (CE,

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).

Euratom) n. 2988/95¹, (Euratom, CE) n. 2185/96² e (UE) 2017/1939 del Consiglio³, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di irregolarità, frodi, *tutti i tipi di* corruzione, *compresa la grande corruzione, tutti i tipi di nepotismo o favoritismo*, conflitto di interessi, doppio finanziamento, e al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati *e, se del caso, all'imposizione di sanzioni amministrative*.

- (45) In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe essere in condizione di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione *durante l'attuazione dell'assistenza*.
- (45 bis) La Commissione dovrebbe garantire che, nell'ambito dello strumento, gli interessi finanziari dell'Unione siano efficacemente tutelati. A tal fine, dovrebbe essere istituita una commissione di audit indipendente incaricata di fornire alla Commissione informazioni sull'eventuale cattiva gestione dei fondi e di garantire l'ottenimento di una dichiarazione di affidabilità attraverso un audit esterno indipendente. La commissione di audit dovrebbe essere soggetta agli obblighi di comunicazione alla Procura europea (EPPO), conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dell'OLAF e dell'EPPO, se del caso, e, ove necessario, delle pertinenti autorità beneficiarie dei Balcani occidentali. La Commissione, con l'assistenza delle delegazioni dell'Unione, dovrebbe avere il diritto di effettuare controlli sulle modalità di esecuzione dei fondi da parte dei beneficiari dei Balcani occidentali lungo tutto il ciclo di vita del progetto. La Commissione dovrebbe essere dotata di finanziamenti e risorse umane sufficienti per effettuare l'audit e i controlli. La commissione di audit dovrebbe assicurare un dialogo e una cooperazione regolari con la Corte dei conti europea.
- (46) In conformità dell'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, dovrebbero essere concessi alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all'EPPO i diritti necessari e l'accesso, anche da parte dei terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Anche al Parlamento europeo sono concessi i diritti necessari e l'accesso. I Balcani occidentali dovrebbero inoltre utilizzare il sistema di individuazione precoce e di esclusione e segnalare alla Commissione le irregolarità relative all'utilizzo dei fondi.
- (47) La Commissione dovrebbe garantire che nell'ambito dello strumento siano efficacemente tutelati gli interessi finanziari dell'Unione. Allo stesso tempo, data la

Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj).

Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

lunga casistica di assistenza finanziaria erogata ai paesi beneficiari dei Balcani occidentali anche in regime di gestione indiretta e tenendo conto del loro graduale allineamento alle norme e alle prassi dell'Unione in materia di controllo interno, la Commissione può fare affidamento in larga misura sul funzionamento dei sistemi nazionali di controllo interno e di prevenzione delle frodi. In particolare, la Commissione e l'OLAF dovrebbero essere informati senza indugio in merito a tutti i casi sospetti di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che incidono sull'esecuzione dei fondi nell'ambito dello strumento, anche da parte delle autorità nazionali degli Stati membri in possesso di dati sufficienti e affidabili provenienti da fonti credibili e ufficiali. La Commissione e l'OLAF dovrebbero fornire una valutazione di detti sistemi di prevenzione delle frodi e, in caso di carenze, offrire ai beneficiari raccomandazioni relative ad aggiornamenti o correzioni in linea con l'acquis dell'UE. La Commissione dovrebbe inoltre ricevere le informazioni sui titolari effettivi dei soggetti giuridici che beneficiano dello strumento e pubblicare un elenco delle persone e dei soggetti giuridici che ricevono oltre 50 000 EUR cumulativamente dallo strumento.

- (48) Inoltre, i beneficiari dovrebbero comunicare senza indugio *alla commissione di audit e* alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e dovrebbero tenerle al corrente dell'andamento della procedura amministrativa o giudiziaria. Per garantire l'allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.
- (48 bis) Al fine di misurare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi dello strumento, la Commissione e il beneficiario dovrebbero stabilire una chiara correlazione tra gli importi versati messi a disposizione del beneficiario, in termini di sostegno finanziario non rimborsabile e prestiti, e i costi sostenuti per il raggiungimento degli indicatori.
- (49) Ciascun beneficiario dovrebbe istituire un sistema di monitoraggio che confluisca in una relazione semestrale sul rispetto delle condizioni di pagamento del suo programma di riforme che accompagna la richiesta semestrale di svincolo di fondi. I beneficiari dovrebbero raccogliere dati e informazioni che consentano di prevenire, individuare e rettificare irregolarità, frodi, *qualsiasi tipo di* corruzione, *compresa la grande corruzione, ogni tipo di nepotismo e favoritismo* e conflitti di interessi in relazione alle misure sostenute dallo strumento, nonché fornire accesso a tali dati e informazioni.
- (50) La Commissione dovrebbe fare in modo che siano predisposti chiari meccanismi *imparziali* di monitoraggio e valutazione per garantire responsabilità e trasparenza effettive nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e al fine di assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
- (51) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al comitato di cui al presente regolamento una relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento e dello strumento. La relazione annuale dovrebbe comprendere una valutazione dettagliata del valore aggiunto e dell'addizionalità di questo strumento, delle sinergie e delle complementarità tra il sostegno coperto dallo strumento e il regolamento (UE) 2021/1529, nonché una descrizione delle modalità e delle misure adottate dalla Commissione per evitare doppi finanziamenti, al fine di proteggere il

- bilancio dell'Unione. È opportuno instaurare un dialogo regolare con il Parlamento europeo e le sue commissioni competenti.
- (51 bis) Quale misura di responsabilità pubblica, i governi dei beneficiari, compresi i ministri competenti, dovrebbero informare regolarmente i parlamenti dei beneficiari in merito all'attuazione dei rispettivi programmi di riforme. La comunicazione tempestiva di tutte le informazioni pertinenti ai parlamenti dei beneficiari, che consente un dialogo interistituzionale interattivo almeno ogni tre mesi con i membri del governo pertinenti, è fondamentale per assicurare la trasparenza. La rendicontazione che consente il controllo dovrebbe essere prevista anche nell'ambito dell'approvazione annuale del bilancio dei beneficiari.
- (52) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dello strumento una volta completato *e presentare i suoi risultati nell'ambito delle commissioni competenti del Parlamento europeo*.
- (53) I beneficiari dovrebbero sostenere media pluralistici liberi che rafforzino e promuovano la comprensione dei valori dell'Unione, nonché dei benefici e degli obblighi derivanti dalla potenziale adesione all'Unione, contrastando nel contempo la disinformazione e la manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri. La visibilità dei finanziamenti dell'Unione deve essere garantita anche mediante campagne di comunicazione efficaci condotte sul campo dalla Commissione europea e dalle delegazioni dell'UE, al fine di promuovere i benefici dell'assistenza dell'Unione presso il beneficiario.
- Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (55) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali (lo "strumento").

Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il suo finanziamento, il bilancio per il periodo 2024-2027, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione dei finanziamenti.

2. Lo strumento integra il regolamento (UE) 2021/1529 al fine di fornire assistenza ai Balcani occidentali per la realizzazione di riforme socioeconomiche inclusive e sostenibili in linea con i valori dell'Unione e investimenti ai fini dell'attuazione dei rispettivi programmi di riforme, come stabilito al capo III. Lo strumento contribuisce inoltre alla lotta alla povertà e ad affrontare la disoccupazione e conduce alla creazione di posti di lavoro di qualità.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1. "beneficiario", uno dei paesi seguenti: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo , Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia;
- 2. "pacchetto allargamento": la comunicazione annuale sulla politica di allargamento dell'UE e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano;
- 3. "accordo *quadro*": un accordo concluso tra la Commissione e il beneficiario che stabilisce i principi della loro cooperazione finanziaria a norma del presente regolamento. Tale accordo costituisce una convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda i fondi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);
- 4. "accordo di prestito": un accordo concluso tra la Commissione e il beneficiario che stabilisce le condizioni applicabili al sostegno dello strumento;
- 5. "programmi di riforme": un pacchetto completo di una serie coerente e prioritaria di riforme mirate *in linea con i valori dell'Unione* e settori di investimento prioritari in ciascun beneficiario, comprese le condizioni di pagamento che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di tali misure, e un calendario indicativo per l'attuazione di tali misure;
- 6. "misure": le riforme e gli investimenti nell'ambito dei programmi di riforme di cui al capo III;
- 7. "condizioni di pagamento": le condizioni per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative o quantitative osservabili e misurabili che i beneficiari devono attuare, come stabilito nei programmi di riforme a norma del capo III per quanto riguarda le condizioni per lo svincolo di fondi;
- 8. "operazione di finanziamento misto": un'operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- 8 bis. "destinatario finale": un contraente, un subcontraente, un esperto esterno retribuito o una persona o entità che riceve premi o fondi nell'ambito dello strumento;
- 8 ter. "non arrecare un danno significativo": non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Articolo 3 Obiettivi dello strumento

- 1. Gli obiettivi generali dello strumento sono:
 - a) accelerare l'integrazione economica regionale *e promuovere uno sviluppo* regionale equilibrato attraverso il rafforzamento della coesione sociale e territoriale e l'integrazione progressiva con il mercato unico dell'Unione;
 - b) accelerare la convergenza socioeconomica delle economie, *compresa la loro decarbonizzazione*, *e delle società* dei paesi beneficiari con l'Unione;
 - c) in linea con gli obiettivi generali dell'IPA III, accelerare l'allineamento ai valori, alle leggi, alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione attraverso l'adozione e l'attuazione di riforme in vista della futura adesione all'Unione.
- 2. Gli obiettivi specifici dello strumento *sono*:
 - a) accelerare la transizione dei beneficiari verso economie sostenibili, *climaticamente neutre* e inclusive, in grado di resistere alle pressioni concorrenziali del mercato unico dell'Unione, e verso un contesto di investimento stabile, *e ridurre le dipendenze strategiche*;
 - b) promuovere l'integrazione economica regionale *sulla base delle norme e degli standard dell'Unione*, in particolare attraverso progressi *tangibili* nella creazione del mercato comune regionale, *concordata nel 2020 nell'ambito del processo di Berlino*;
 - (c) promuovere l'integrazione economica dei beneficiari con il mercato unico dell'Unione, anche attraverso la promozione delle industrie locali e della resilienza delle catene del valore dell'Unione;
 - (d) sostenere l'integrazione economica regionale, affrontare le sfide sociali, sostenere la coesione sociale e territoriale, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, nonché una maggiore integrazione con il mercato unico dell'UE attraverso una connettività migliore e sostenibile nella regione in linea con le reti transeuropee e la decarbonizzazione dei trasporti;
 - e) rafforzare la protezione dell'ambiente e la biodiversità e accelerare la transizione verde inclusiva e sostenibile verso la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, conformemente all'accordo di Parigi e al Green Deal, in linea con l'agenda verde 2020 per i Balcani occidentali e coprire tutti i settori economici, in particolare l'energia rinnovabile e i settori agricoli, compresa la transizione verso un'economia decarbonizzata, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e circolare, assicurando nel contempo che tutti gli investimenti siano pienamente in linea con l'acquis dell'Unione in materia di clima e con il principio "non arrecare un danno significativo" e li rispettino;
 - f) promuovere la trasformazione digitale *e le competenze digitali quali fattori abilitanti* per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva;
 - g) promuovere l'innovazione, la ricerca e la cooperazione tra gli istituti universitari e l'industria a sostegno delle transizioni verde e digitale, accordando particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese locali;

- h) promuovere la qualità dell'istruzione, della formazione, della riqualificazione e del miglioramento delle competenze a tutti i livelli, con particolare attenzione ai giovani, e le politiche occupazionali in linea con le priorità di adesione all'Unione, comprese quelle volte a contrastare la disoccupazione giovanile, prevenire la fuga di cervelli e sostenere le comunità vulnerabili;
- i) rafforzare ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento, compresi lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, l'accesso all'assistenza sanitaria, le libertà fondamentali e la lotta contro i reati generati dall'odio, attraverso il rafforzamento delle istituzioni democratiche, in particolare a livello regionale e locale, la promozione di un sistema giudiziario indipendente, il rafforzamento della sicurezza e della lotta contro la frode e tutti i tipi di corruzione, tra cui la corruzione ad alto livello e le strutture oligarchiche, tutti i tipi di nepotismo e favoritismo e i conflitti di interessi, la criminalità organizzata, la criminalità transfrontaliera, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, l'evasione fiscale, l'elusione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la frode fiscale, la diffusione della disinformazione e le ingerenze straniere sovversive; garantire l'osservanza del diritto internazionale e l'allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione; accrescere la libertà e l'indipendenza dei media e delle istituzioni accademiche e creare un contesto favorevole alla società civile; favorire il dialogo sociale e assicurare il rafforzamento delle capacità dei portatori di interessi, comprese le parti sociali; promuovere la parità di genere, l'integrazione di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, la non discriminazione e la tolleranza, per garantire e rafforzare il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a tutte le minoranze, comprese le minoranze etniche e religiose, la comunità LGBTI+ e le persone appartenenti ad altri gruppi vulnerabili; promuovere l'inclusione e l'accessibilità per le persone con disabilità;
- decentramento e lo sviluppo locale; sostenere la trasparenza, la responsabilità, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli, anche per quanto riguarda i poteri di controllo e di indagine sulla distribuzione delle finanze pubbliche, degli appalti pubblici e del controllo degli aiuti di Stato, e garantire l'effettiva protezione degli informatori; sviluppare le capacità locali e investire nel personale amministrativo dei beneficiari e incoraggiare il distacco di esperti presso le istituzioni nazionali responsabili dell'attuazione dello strumento presso i beneficiari; appoggiare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale nei paesi beneficiari dei Balcani occidentali;

j bis) rafforzare la cooperazione regionale e transfrontaliera, le relazioni di buon vicinato, la riconciliazione e i contatti interpersonali.

Articolo 4 Principi generali

- -1. Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza costituiscono il quadro politico generale per l'attuazione del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza tra l'assistenza nell'ambito del presente regolamento e il quadro della politica di allargamento.
- 1. La cooperazione nell'ambito dello strumento è basata sulle necessità e promuove i principi di efficacia dello sviluppo per tutte le modalità, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei beneficiari, attenzione al rispetto di condizioni chiare e a risultati tangibili, partenariati inclusivi con le autorità locali e regionali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le associazioni di volontariato, nonché relazioni di buon vicinato, trasparenza e responsabilità reciproca. La cooperazione si fonda sull'assegnazione e sull'uso efficaci ed efficienti delle risorse.
- 2. Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra il medesimo costo e che siano istituiti una supervisione e un controllo di bilancio adeguati. La Commissione garantisce complementarità e sinergie tra lo strumento e altri programmi dell'Unione, al fine di evitare la duplicazione dell'assistenza e il doppio finanziamento. Non vi è sovrapposizione tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/1529.
- 3. Per promuovere la complementarità e l'efficienza della loro azione, la Commissione e gli Stati membri cooperano *ed evitano* la duplicazione tra l'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell'Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale.

3 bis. La fornitura di assistenza macrofinanziaria non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

4. Le attività nell'ambito dello strumento *rispettano le norme sociali, climatiche e ambientali dell'Unione*, integrano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la tutela della biodiversità e dell'ambiente *e la conservazione degli ecosistemi, norme in materia di benessere degli animali, comprese, se del caso, valutazioni dell'impatto ambientale, nel pieno rispetto dei diritti umani, dei diritti sociali e del lavoro,* la democrazia, la parità di genere, la gestione sostenibile delle acque e, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi e favoriscono il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, promuovendo azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. Evitano gli attivi non recuperabili e sono compatibili con i principi di "non arrecare un danno significativo" e di "non lasciare indietro nessuno", nonché

- l'approccio relativo all'integrazione della sostenibilità sul quale poggia il Green Deal europeo.
- 5. I beneficiari e la Commissione provvedono affinché la parità *di genere*, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione dei programmi di riforme e dell'attuazione dello strumento. I beneficiari e la Commissione adottano misure adeguate a prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul genere, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. La Commissione riferirà in merito a tali misure nel contesto delle sue relazioni periodiche riguardanti i piani d'azione sulla parità di genere.
- 6. Lo strumento non sostiene attività o misure incompatibili con i piani nazionali per l'energia e il clima dei beneficiari, il loro contributo determinato a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi e l'ambizione di conseguire la neutralità climatica *al più tardi* entro il 2050 o che promuovono investimenti a favore dei combustibili fossili o provocano effetti negativi significativi sull'ambiente, sul clima *o sulla biodiversità*.
- 6 bis. Conformemente al principio del partenariato dell'UE e al codice europeo di condotta sul partenariato, la Commissione provvede affinché che i pertinenti portatori di interessi, compresi i parlamenti nazionali dei beneficiari, le autorità locali e regionali, le parti sociali, nonché le organizzazioni della società civile, siano debitamente ed equamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti di cui hanno bisogno per partecipare in modo significativo alla definizione e all'attuazione delle attività ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente strumento e ai relativi processi di monitoraggio, controllo e valutazione. Tale partecipazione cerca di rappresentare il pluralismo della società nei Balcani occidentali.
- 7. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari, assicura l'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell'assistenza, attraverso l'attuazione e il potenziamento di solidi sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode, e mettendo obbligatoriamente a disposizione del pubblico mediante un portale web unico informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza fino al livello del destinatario finale, compreso un elenco delle persone e dei soggetti giuridici che ricevono importi cumulativi superiori a 50 000 EUR, e garantisce che i dati siano aggiornati, comparabili e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.
- 7 bis. Per garantire l'efficienza dello strumento finanziario, gli Stati membri possono avviare consultazioni periodiche e condivise con i beneficiari per offrire assistenza nella formulazione dei programmi.

Articolo 5 Prerequisiti per il sostegno dell'Unione

1. La concessione del sostegno ai beneficiari nell'ambito dello strumento è subordinata ad alcuni prerequisiti: i beneficiari devono *migliorare*, sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, *compresi* un sistema parlamentare multipartitico *funzionante*, *la salvaguardia di media liberi e pluralistici e la lotta contro la disinformazione*, *la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri*, e lo Stato

di diritto, e garantire *la tutela e* il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a *tutte le* minoranze *e comunità*.

Un altro prerequisito è l'allineamento alla politica estera e

e di sicurezza comune dell'Unione, compresa l'adozione di misure restrittive nei confronti della Russia, nonché ai requisiti dell'Unione in materia di visti per i paesi terzi.

Un altro prerequisito è che la Serbia e il Kosovo si impegnino in modo costruttivo *con progressi chiaramente misurabili e risultati tangibili* nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviino negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.

2. La Commissione monitora il rispetto dei prerequisiti di cui al paragrafo 1 prima di svincolare i fondi, compresi i prefinanziamenti, a favore dei beneficiari nell'ambito dello strumento e per tutta la durata del sostegno fornito dallo strumento, tenendo debitamente conto della relazione sullo Stato di diritto e del pacchetto allargamento più recenti, nonché delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo. In tale processo, la Commissione tiene altresì conto delle raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali, quali l'OSCE/ODIHR, il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia. La Commissione può adottare una decisione basata su criteri chiari e imparziali secondo la quale alcuni dei suddetti prerequisiti non sono stati rispettati e, in tali casi, può rifiutare lo svincolo dei fondi di cui all'articolo 21, a prescindere dal rispetto delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 16, paragrafo 3. La Commissione rifiuta lo svincolo dei fondi in caso di persistente mancanza di progressi, gravi carenze e regressioni dello Stato di diritto e delle riforme fondamentali, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione elabora e pubblica orientamenti chiari sull'applicazione della condizionalità per lo svincolo dei fondi. La valutazione della Commissione è trasmessa simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. Ai beneficiari è data la possibilità di porre rimedio alle carenze al fine di soddisfare i prerequisiti, permettendo in tal modo alla Commissione di svincolare i fondi dopo una valutazione positiva.

CAPO II

Finanziamento e attuazione

Articolo 6 Bilancio

- 1. Le risorse da mettere a disposizione mediante lo strumento a norma dei paragrafi 2 e 3 non superano 6 000 000 000 EUR per il periodo dal 2024 al 2027.
- 2. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento è pari a 2 000 000 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, di cui:
 - (a) il 98,5 % sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile ai beneficiari per l'attuazione dei programmi di riforme;
 - (b) 1'1,5 % per le spese a norma del paragrafo 6.

3. Il sostegno sotto forma di prestiti è disponibile per un importo massimo di 4 000 000 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Tale importo non costituisce parte dell'importo della garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/947.

La nomenclatura di bilancio dello strumento è strutturata in base ai suoi obiettivi specifici, al fine di garantire la piena trasparenza e responsabilità nei confronti dell'autorità di bilancio.

Gli importi sono mobilitati annualmente dall'autorità di bilancio. La nomenclatura dello strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali è composta da voci di bilancio supplementari, corrispondenti a ciascuno dei beneficiari a norma del presente regolamento.

- 4. *Nel* corrispondente *atto delegato* di cui all'articolo 15, la Commissione stabilisce l'importo indicativo iniziale del finanziamento disponibile per ciascun beneficiario, secondo la metodologia di cui all'allegato I, calcolato sulla base degli ultimi dati disponibili il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, in linea con l'articolo 29. Gli importi indicativi possono cambiare durante l'attuazione conformemente ai principi di cui all'articolo 21.
- 5. A norma dell'articolo 19, l'importo dei fondi messi a disposizione a norma del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1529¹ è almeno pari al 50 % dell'importo complessivo di cui al paragrafo 1. Tale contributo include l'intero importo del sostegno finanziario non rimborsabile di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo previa deduzione dell'importo della copertura.
- Le risorse di cui al paragrafo 2, lettera b), possono finanziare l'assistenza tecnica e 6. amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente lo sviluppo delle capacità locali, il distacco di esperti presso le istituzioni nazionali competenti dei beneficiari, valutazioni d'impatto, azioni preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, attività di formazione, consultazioni con le autorità dei beneficiari, conferenze, consultazioni dei portatori di interessi, comprese le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono strettamente agli obiettivi del presente regolamento, le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese sostenute presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento. Infine le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno alla trasparenza, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti o dei programmi sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme e degli investimenti. Quando le risorse sono utilizzate a fini di audit, i conflitti di interessi tra l'entità che effettua l'audit e altre attività di tale entità nel quadro dello strumento, quali la

Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1).

consulenza o il sostegno amministrativo e di coordinamento, il controllo della qualità e il monitoraggio dei progetti, sono resi noti ed evitati.

Articolo 7 Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

- 1. Lo strumento è attuato in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con una delle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di detto regolamento.
- 2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare assistenza finanziaria, sovvenzioni, appalti e operazioni di finanziamento misto.
- 3. In funzione della capacità operativa e finanziaria necessaria, l'entità incaricata dell'attuazione delle operazioni di finanziamento misto può essere *il gruppo della* Banca europea per gli investimenti , istituzioni finanziarie multilaterali *europee*, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o istituzioni finanziarie bilaterali europee, come le banche di sviluppo *o il gruppo della Banca mondiale*.

Ove possibile, le istituzioni finanziarie multilaterali non europee possono partecipare allo strumento mediante operazioni congiunte con istituzioni finanziarie europee.

Gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti possono fornire contributi finanziari aggiuntivi, anche per l'attuazione di operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 8

Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell'ambito dello strumento

- 1. La partecipazione alle procedure di appalto e di attribuzione di sovvenzioni per attività finanziate nell'ambito dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei paesi seguenti e alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede:
 - (a) Stati membri, beneficiari, parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/947 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1529;
 - (b) paesi che forniscono ai beneficiari un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione, tenendo conto delle dimensioni delle loro economie, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna in paesi beneficiari in linea con l'autonomia strategica dell'Unione.
- 2. L'accesso reciproco di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese riconosce l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito dello

strumento.

La Commissione decide in merito all'accesso reciproco previa consultazione del beneficiario interessato.

- 3. Tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento hanno origine da paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi. *In tal caso, le procedure di acquisizione sono in linea con i regolamenti dell'Unione applicabili sul dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento.* Si applicano inoltre le norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 6.
- 4. Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza, salvo nei casi in cui tali limitazioni siano fondate sulle norme di cui al paragrafo 6.
- 5. Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un'entità, o attuate in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, si applicano altresì le norme di tali entità. Ciò non pregiudica le restrizioni di cui al paragrafo 6, che sono debitamente rispecchiate negli accordi conclusi con tali entità.
- 6. Le norme di ammissibilità, l'origine degli approvvigionamenti e dei materiali di cui ai paragrafi 1 e 3 e la cittadinanza delle persone fisiche di cui al paragrafo 4 possono essere oggetto di restrizioni riferite alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei soggetti giuridici che partecipano alle procedure di aggiudicazione nonché all'origine geografica degli approvvigionamenti e dei materiali, nei casi seguenti:
 - (a) se le restrizioni sono imposte dalla natura specifica e/o dagli obiettivi dell'attività o della specifica procedura di aggiudicazione e/o se sono necessarie per l'efficace attuazione dell'azione;
 - (b) se l'azione o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione, dei suoi Stati membri o di uno qualsiasi dei beneficiari, compresa la sicurezza, la resilienza, la tutela dell'integrità delle infrastrutture digitali (comprese le infrastrutture della rete 5G), dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento, e l'azione o la procedura di aggiudicazione non sono in linea con la strategia per la sicurezza economica, previa approvazione della commissione di audit.
- 7. Gli offerenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili *solo* in *casi giustificati* di urgenza o indisponibilità dei servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa, *in modo completamente trasparente e con il sostegno di una motivazione legittima*.
- 7 bis. Per quanto riguarda il funzionamento degli appalti pubblici e dei controlli degli aiuti di Stato, la Commissione garantisce, attraverso audit e controlli annuali, che il sistema resti funzionale. A tale proposito, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul funzionamento di tali controlli nei

paesi beneficiari.

7 ter. Se la valutazione della Commissione in merito agli appalti pubblici e ai controlli degli aiuti di Stato è positiva, la stessa deve trovare riscontro nell'attuazione dei fondi provenienti dallo strumento di assistenza preadesione.

Articolo 9 Accordo *quadro*

- 1. La Commissione conclude con ciascun beneficiario un accordo quadro per l'attuazione dello strumento, che stabilisce le modalità specifiche di gestione, controllo, supervisione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e audit dei fondi nell'ambito dello strumento, nonché quelle per prevenire, individuare, approfondire e rettificare le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi. L'accordo quadro è preceduto da una consultazione pubblica e da una valutazione positiva del rispettivo parlamento nazionale.
- 1 bis. Sono istituiti comitati di monitoraggio improntati al codice europeo di condotta sul partenariato che si attengano alle migliori prassi rispetto alla preparazione degli inviti a presentare proposte, alle relazioni sullo stato di avanzamento, sul monitoraggio e sulla valutazione di progetti, misure e attività.
- 2. L'accordo *quadro* è integrato da accordi di prestito a norma dell'articolo 17, che stabiliscono le disposizioni specifiche di gestione e attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti. *Gli accordi quadro, compresa la relativa documentazione, sono trasmessi simultaneamente e senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio e sono resi pubblici.*
- 3. Il finanziamento, *compreso il prefinanziamento*, è concesso ai beneficiari soltanto dopo *una valutazione positiva*, *da parte della Commissione*, *del rispetto dei prerequisiti di cui all'articolo 5, e dopo* l'entrata in vigore dei rispettivi accordi *quadro* e degli accordi di prestito applicabili.
- 4. L'accordo *quadro* e gli accordi di prestito sottoscritti con ciascuno dei beneficiari e gli accordi conclusi con persone o entità che ricevono fondi dell'Unione garantiscono il soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- 5. L'accordo *quadro* stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie riguardanti:
 - (a) l'impegno del beneficiario a compiere progressi decisivi verso un quadro giuridico solido per combattere le frodi nonché a istituire sistemi di controllo più efficienti ed efficaci, compresi meccanismi adeguati e misure volte a prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nonché a evitare, segnalare e contrastare qualsiasi pratica di corruzione, nepotismo, favoritismo o indebita concentrazione regionale o settoriale nell'assegnazione o nell'utilizzo delle risorse, e a intensificare la lotta contro il riciclaggio, la criminalità organizzata, l'utilizzo improprio di fondi pubblici, il finanziamento del terrorismo, l'elusione fiscale, la frode e l'evasione fiscale e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento;
 - (b) le norme relative allo svincolo, al rifiuto dello svincolo, alla riduzione e alla ridistribuzione dei fondi a norma dell'articolo 21;

- (c) le attività connesse alla gestione, al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit nell'ambito dello strumento, nonché ai riesami dei sistemi, alle indagini, alle misure antifrode e alla cooperazione;
- (d) le norme in materia di rendicontazione alla Commissione circa l'eventualità e le modalità di soddisfacimento delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 12, anche consentendo l'esame del rispetto dei traguardi e degli obiettivi connessi alle riforme e agli investimenti;
- (e) le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all'articolo 27, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947;
- (e bis) il riconoscimento delle responsabilità della commissione di audit di cui all'articolo XX e le modalità della cooperazione dei paesi beneficiari con essa;
- (f) le misure destinate a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi e l'obbligo di notificare senza indugio alla commissione di audit, alla Commissione, alla Corte dei conti, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione, conflitto di interessi e altre attività illegali che incidono sui fondi forniti nell'ambito dello strumento, e il relativo seguito, anche quando riguardano l'entità che attua il fondo nell'ambito dell'accordo di prestito;
- (g) gli obblighi di cui agli articoli 22 e 23, comprese norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte del beneficiario e per l'accesso della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e, se del caso, dell'EPPO a tali dati, anche per le informazioni detenute dall'entità che attua il fondo nell'ambito dell'accordo di prestito;
- (g bis) la concessione al revisore esterno indipendente nominato dalla commissione di audit di un livello di accesso alle informazioni e di un livello di un'autorità per lo svolgimento di controlli sul posto analoghi a quelli della Commissione e della Corte dei conti; i Balcani occidentali utilizzano inoltre il sistema di individuazione precoce e di esclusione e segnalano alla Commissione le irregolarità relative all'utilizzo dei fondi;
- (h) una procedura volta a garantire che le richieste di erogazione del sostegno sotto forma di prestito rientrino nell'importo di prestito disponibile, tenuto conto dell'articolo 6, paragrafo 3;
- (i) il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo *quadro*;
- (j) le norme e le modalità a disposizione dei beneficiari per la rendicontazione ai fini del monitoraggio dell'attuazione dello strumento e della valutazione del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 10 Riporti, rate annuali, stanziamenti di impegno

- 1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nell'ambito dello strumento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per primo durante l'esercizio successivo.
- 2. La Commissione *trasmette al* Parlamento europeo e *al* Consiglio *informazioni* in merito agli stanziamenti di impegno riportati, *compresi i relativi importi*, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- 3. In deroga all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni intervenuti in seguito all'inesecuzione totale o parziale di un'azione nell'ambito dello strumento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.
- 4. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

CAPO III

Programmi di riforme

Articolo 11 Presentazione dei programmi di riforme

- 1. Al fine di ricevere qualsiasi sostegno nell'ambito dello strumento, ciascun beneficiario presenta alla Commissione un programma di riforme per la durata dello strumento, basato sulla parte relativa alle riforme strutturali del programma di riforma economica più recente e sui relativi orientamenti strategici comuni concordati nel quadro del dialogo economico e finanziario del maggio 2023, sulla sua strategia nazionale di crescita, se del caso, sulla metodologia di allargamento riveduta, sul più recente pacchetto allargamento e sul piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali.
- 2. I programmi di riforme forniscono un quadro generale per conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, stabilendo le riforme che il beneficiario deve intraprendere, nonché i settori di investimento per conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3. I programmi di riforme comprendono misure per l'attuazione delle riforme e degli investimenti attraverso un pacchetto globale e coerente. Nei settori degli "elementi fondamentali", tra cui lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione, compresa la corruzione ad alto livello, i diritti fondamentali e la libertà di espressione, i programmi di riforme rispecchiano le valutazioni contenute nel pacchetto allargamento più recente e nella relazione sullo Stato di diritto, come pure competenti, le valutazioni delle organizzazioni internazionali l'OSCE/ODIHR e la Commissione di Venezia, e le pertinenti relazioni e risoluzioni del Parlamento europeo. I programmi di riforme comprendono una stima degli

importi finanziari necessari per l'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito dello strumento in linea con gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.

- 3. Il programma di riforme definisce obiettivi e traguardi specifici all'interno dei programmi di riforme per ogni settore prioritario, come l'efficienza energetica, l'adozione di energie rinnovabili, lo sviluppo di infrastrutture digitali, le riforme giudiziarie e le misure anticorruzione. Tali obiettivi sono specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e soggetti a tempistiche precise, così da agevolare un monitoraggio e una valutazione efficaci dei progressi, e sono coerenti con il più recente quadro di politica macroeconomica e di bilancio presentato alla Commissione nel contesto del dialogo economico e finanziario con l'UE.
- 4. I programmi di riforme sono coerenti con le priorità di riforma individuate nel contesto del percorso di adesione del beneficiario e con altri documenti pertinenti, quali l'accordo di stabilizzazione e di associazione, il piano nazionale per l'energia e il clima, il contributo determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi e l'ambizione di conseguire la neutralità climatica *al più tardi* entro il 2050, e sostengono tali priorità.
- 5. I programmi di riforme rispettano i principi generali enunciati all'articolo 4.
- 6. La Commissione invita i beneficiari a presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i rispettivi programmi di riforme. I programmi nazionali di riforma economica e le relazioni annuali della Commissione sullo stato di avanzamento fungono da punto di partenza. La Commissione trasmette i programmi di riforme dei beneficiari, non appena disponibili, al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 7. In caso di ridistribuzione del sostegno nell'ambito dello strumento, a seguito del quale un beneficiario riceve un sostegno supplementare, la Commissione invita il beneficiario in questione a presentare entro tre mesi un programma di riforme riveduto per la restante durata dello strumento. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di adottare qualsiasi decisione sulla ridistribuzione del sostegno finanziario e di invitare i beneficiari a presentare un programma di riforme riveduto.

Articolo 12

Principi del finanziamento nel contesto dei programmi di riforme

1. Lo strumento incentiva l'attuazione del programma di riforme di ciascun beneficiario ponendo condizioni di pagamento sullo svincolo dei fondi. Tali condizioni di pagamento si applicano ai fondi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, assumono la forma di tappe qualitative o quantitative *misurabili e sono legate al raggiungimento di traguardi e obiettivi concreti*. Tali tappe rispecchiano i progressi compiuti in materia di riforme socioeconomiche specifiche, compresi gli elementi fondamentali del processo di allargamento, *i valori dell'Unione*, lo Stato di diritto, *la giustizia e i diritti fondamentali*, connessi al conseguimento dei diversi obiettivi dello strumento, di cui all'articolo 3, in linea con il pacchetto allargamento più recente *e con la relazione sullo Stato di diritto*.

- Il rispetto delle condizioni di pagamento comporta lo svincolo totale o parziale dei fondi, in funzione del loro grado di completamento *e del rispetto dei prerequisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1*.
- 2. Per quanto concerne i finanziamenti attuati tramite il fondo di cui all'articolo 19, il rispetto delle condizioni di pagamento di cui al paragrafo 1 costituisce una convalida preliminare. I fondi sono versati a seguito del ricevimento di una richiesta di pagamento da parte dei gestori di fondi del fondo congiunto istituito nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per ricevere i contributi dei donatori.
 - I fondi a titolo dello strumento non sostengono attività o misure che potrebbero compromettere l'integrità o il quadro istituzionale di un beneficiario, conformemente al suo ordinamento costituzionale e ai pertinenti impegni internazionali.
- 3. La stabilità macrofinanziaria, una sana gestione delle finanze pubbliche, la trasparenza e il controllo del bilancio sono condizioni generali per i pagamenti che devono essere soddisfatte ai fini di qualsiasi svincolo dei fondi.

Articolo 13 Contenuto dei programmi di riforme

- 1. I programmi di riforme presentano in particolare gli elementi seguenti, che sono motivati e giustificati:
 - (a) misure che costituiscono una risposta *basata sulle esigenze*, coerente, globale e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all'articolo 3 *sotto forma di traguardi e obiettivi misurabili*, compresi riforme strutturali, investimenti e misure volti a garantire il rispetto dei prerequisiti, se del caso;
 - (a bis) misure in materia di giustizia, lotta contro la corruzione, la frode e la criminalità organizzata, di cui ai capitoli di negoziato 23 e 24, gestione delle finanze pubbliche e controllo interno, di cui al capitolo di negoziato 32, nonché controllo degli aiuti di Stato, di cui al capitolo di negoziato 8;
 - (b) una spiegazione del modo in cui le misure sono coerenti con i principi *generali di cui all'articolo 4, nonché con i requisiti*, le strategie, i piani e i programmi di cui *agli articoli 4 e* 11;
 - (c) una spiegazione della proporzione in cui le misure contribuiranno, secondo le previsioni :
 - (i) a rafforzare le istituzioni democratiche, la buona governance, la pubblica amministrazione e lo sviluppo di capacità, la libertà dei media e la società civile;
 - (ii) alla giustizia internazionale, alle relazioni di buon vicinato e alla riconciliazione;
 - (iii) al decentramento e allo sviluppo locale;
 - (iv) agli obiettivi in materia di clima, biodiversità e ambiente, in particolare attraverso la convergenza con le norme dell'Unione negli ambiti del clima e dell'ambiente e la compatibilità con il principio "non arrecare un danno significativo";

- (v) alla coesione sociale, compresi i progressi verso le norme sociali ed economiche dell'Unione, alla riduzione delle disuguaglianze, all'uguaglianza e all'inclusione dei gruppi vulnerabili;
- (vi) alla trasformazione digitale, all'innovazione, all'istruzione, alla formazione e all'occupazione;
- (vii) alla parità di genere e all'emancipazione di donne e ragazze, tra cui la tutela e la promozione dei loro diritti in linea con i piani d'azione dell'UE sulla parità di genere e le pertinenti conclusioni del Consiglio e convenzioni internazionali;
- (viii) alla non discriminazione, alla tolleranza e al rispetto dei diritti delle persone appartenenti a tutte le minoranze, comprese le minoranze etniche e religiose e la comunità LGBTI;
- (ix) a garantire la protezione degli informatori;
- (d) per le riforme e gli investimenti, *una valutazione indicativa ex ante dei costi giuridicamente vincolante con* un calendario *misurabile* e le condizioni di pagamento previste per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative e quantitative *sotto forma di traguardi e obiettivi concreti* da attuare al più tardi entro il 31 agosto 2027;
- (e) le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione efficaci del programma di riforme da parte del beneficiario, *applicando le metodologie degli orientamenti per legiferare meglio*, compresi *le tappe qualitative e quantitative misurabili proposte e* gli indicatori pertinenti di cui al paragrafo 2;
- (f) una spiegazione del sistema attuato dal beneficiario e delle misure pianificate per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, le frodi, la corruzione, anche ad alto livello, i conflitti di interessi, la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro e per applicare le norme in materia di controllo degli aiuti di Stato, nonché le misure proposte per far fronte alle carenze esistenti nei primi anni dell'attuazione dei programmi di riforme;
- (f bis) per la preparazione e, se del caso, l'attuazione dei programmi di riforme, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, dei portatori di interessi, compresi i parlamenti nazionali, gli organismi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, e il modo in cui i programmi di riforme tengono conto dei contributi di tali portatori di interessi;
- (f ter)le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo dello strumento e di altri programmi o donatori dell'Unione, in particolare il sostegno fornito nel quadro del regolamento (UE) 2021/1529;
- (f quater) informazioni sui contributi effettivi e previsti di altri donatori;
- (f quinquies) una spiegazione del modo in cui i beneficiari garantiscono un livello adeguato di tutela degli interessi finanziari dell'Unione applicando norme comparabili a quelle previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e da altre normative correlate dell'Unione;

- (f sexies) disposizioni volte ad agevolare la trasparenza e la responsabilità attraverso un facile accesso del pubblico alle informazioni riguardanti la distribuzione dei fondi dello strumento;
- (g) qualsiasi altra informazione pertinente.
- 2 bis. I programmi di riforme sono basati sui risultati e comprendono indicatori per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3. Tali indicatori si fondano su indicatori concordati a livello internazionale e sugli indicatori già disponibili con riferimento alle politiche dei beneficiari. Gli indicatori sono inoltre coerenti, per quanto possibile, con gli indicatori chiave di prestazione inclusi nel quadro dei risultati dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), nel quadro di misurazione dei risultati dell'EFSD+ e nel quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali e comprendono inoltre indicatori sulla consultazione e sulla trasparenza. Gli indicatori sono definiti, specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e soggetti a precise tempistiche. Ciascun indicatore prevede soglie quantitative e qualitative affinché le condizioni di pagamento si considerino rispettate in modo soddisfacente.
- 2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento al fine di stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione dello strumento in vista del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.

Articolo 14

Valutazione dei programmi di riforme da parte della Commissione

- 1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la pertinenza, la completezza e l'adeguatezza del programma di riforme di ciascun beneficiario o, se del caso, di eventuali modifiche di tale programma. Nell'effettuare la propria valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con il beneficiario e può formulare osservazioni o chiedere informazioni supplementari, oppure imporre al beneficiario di rivedere o modificare il programma di riforme.
- 2. Nel valutare i programmi di riforme la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni analitiche disponibili sul beneficiario, della motivazione e degli elementi forniti dal beneficiario, di cui all'articolo 13, nonché di ogni altra informazione pertinente, tra cui quelle di cui all'articolo 11.
- 3. Nella propria valutazione la Commissione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:
 - (a) se il programma di riforme rappresenti una risposta *basata sulle necessità* pertinente, globale, coerente e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all'articolo 3;
 - (a bis) se il programma di riforme e le sue misure siano coerenti con i principi, le strategie, i piani e i programmi di cui agli articoli 4 e 11;
 - (b) se si possa prevedere che il programma di riforme acceleri i progressi verso il superamento del divario socioeconomico tra il beneficiario e l'Unione, migliorando in tal modo il suo sviluppo economico, sociale e ambientale.

- sostenga la convergenza verso le norme dell'Unione, riduca le disuguaglianze e rafforzi la coesione sociale;
- (c) se si possa prevedere che il programma di riforme acceleri la transizione dei beneficiari verso economie sostenibili, climaticamente neutre, resilienti ai cambiamenti climatici e inclusive migliorando la connettività regionale, compiendo progressi in relazione alla duplice transizione verde e digitale, compresa la biodiversità, *riducendo le dipendenze strategiche* e promuovendo *la ricerca e* l'innovazione, l'istruzione, *la formazione, l'occupazione* e le competenze e il mercato del lavoro in generale, *con particolare attenzione ai giovani*;
- (c bis) se le misure incluse nel programma di riforme siano compatibili con i principi "non arrecare un danno significativo" e "non lasciare indietro nessuno";
- (c ter) se si possa prevedere che il programma di riforme promuova:
 - (i) le istituzioni democratiche, la buona governance, la pubblica amministrazione e lo sviluppo di capacità, la libertà dei media e la società civile;
 - (ii) la giustizia internazionale, le relazioni di buon vicinato e la riconciliazione;
 - (iii) il decentramento e lo sviluppo locale;
 - (iv) la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze;
 - (v) la non discriminazione, la tolleranza e il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a tutte le minoranze, comprese le minoranze etniche e religiose e la comunità LGBTI;
 - (vi) la protezione degli informatori;
- (d) se si possa prevedere che il programma di riforme rafforzi ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera i);
- (e) se il programma di riforme *soddisfi i* prerequisiti e *le* condizioni di pagamento *pertinenti*;
- (f) se le condizioni di pagamento proposte dal beneficiario siano adeguate e ambiziose, coerenti con la valutazione del pacchetto allargamento più recente, nonché sufficientemente significative e chiare da consentire il corrispondente svincolo dei fondi in caso di adempimento e se gli indicatori di rendicontazione proposti siano adeguati e sufficienti per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali;
- (g) se le modalità proposte dal beneficiario siano tali, secondo le previsioni, da prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione, i conflitti di interessi, la criminalità organizzata e il riciclaggio, come anche da indagare e perseguire efficacemente i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento, e da garantire che non vi sia duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, in particolare il sostegno fornito nel quadro del regolamento (UE) 2021/1259, o di altri donatori;

- (g bis) se le modalità proposte dal beneficiario siano tali, secondo le previsioni, da garantire un livello adeguato di tutela degli interessi finanziari dell'Unione applicando norme comparabili a quelle previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
- (g ter) se il programma di riforme rifletta efficacemente i contributi dei portatori di interessi, compresi i parlamenti nazionali, gli organismi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile.
- 4. Ai fini della valutazione dei programmi di riforme presentati dai beneficiari, la Commissione può farsi assistere da esperti *indipendenti*.
- 4 bis. La Commissione chiede al beneficiario di riesaminare o modificare il suo programma di riforme al fine di affrontare i potenziali rischi nel caso in cui l'esito della valutazione indichi che alcuni o tutti i criteri di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatti. Tale revisione sarebbe allineata al processo di approvazione dei programmi transfrontalieri a cui partecipano i beneficiari.

Articolo 15 Atto delegato sulle disposizioni supplementari

- 1. In caso di valutazione positiva *del* programma di riforme presentato dal beneficiario a norma dell'articolo 14 oppure, ove applicabile, della modifica dello stesso presentata a norma dell'articolo 16, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 26 per integrare il presente regolamento con disposizioni che definiscono le questioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
- 2. L'atto delegato stabilisce le riforme necessarie che il beneficiario deve attuare, gli specifici settori di investimento da sostenere e le condizioni alle quali saranno effettuati i pagamenti nell'ambito del programma di riforme, compresi il calendario indicativo e i traguardi e gli obiettivi necessari per l'erogazione degli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 6, paragrafo 2. L'atto delegato funge da strumento fondamentale per orientare le azioni del beneficiario verso il rispetto degli obiettivi concordati e per garantire la responsabilità e i progressi nel processo di riforma.
- 3. *L'atto delegato* stabilisce inoltre:
 - (a) l'importo indicativo dei fondi globali a disposizione del beneficiario e le rate programmate da svincolare, compreso il prefinanziamento, strutturate conformemente all'articolo 13, una volta che il beneficiario abbia raggiunto il conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento pertinenti sotto forma di tappe qualitative e quantitative individuate in relazione all'attuazione del programma di riforme;
 - (b) la ripartizione per rata del finanziamento tra sostegno sotto forma di prestito e sostegno non rimborsabile;
 - (c) il termine entro il quale devono essere completate le condizioni di pagamento finali per le riforme;
 - (d) le modalità e il calendario per il monitoraggio, la rendicontazione e l'attuazione del programma di riforme, *in particolare il coinvolgimento dei parlamenti*

- *nazionali dei paesi beneficiari e di altri portatori di interessi*, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 24;
- (e) gli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.
- (e bis) la valutazione da parte della Commissione dei prerequisiti di cui all'articolo 5;
- (e ter) le modalità per i pagamenti parziali, indicando con precisione la quota di ciascuna condizione di pagamento pertinente in ciascuna rata programmata da svincolare;
- (e quater) le modalità di valutazione dell'annullamento delle misure o del mancato rispetto dei prerequisiti dopo il completamento dello strumento;
- (e quinquies) l'obbligo per il beneficiario di costituire una garanzia finanziaria, accettabile per il contabile della Commissione, pari al 5 % della dotazione finanziaria del programma di riforme; la garanzia è opponibile su richiesta della Commissione quando valuta che, al termine del periodo di attuazione dello strumento, il beneficiario ha annullato almeno una misura del programma di riforme.

Articolo 16 Modifiche dei programmi di riforme

- 1. Se il programma di riforma, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non può più essere realizzato dal beneficiario, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, il beneficiario può proporre un programma di riforma modificato. In tal caso il beneficiario può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché quest'ultima modifichi *l'atto delegato* di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
- 2. La Commissione può, *dopo aver informato il Parlamento europeo e il Consiglio*, modificare *l'atto delegato*, in particolare per tenere conto di una modifica degli importi disponibili in linea con i principi di cui all'articolo 21.
- 3. Se ritiene che i motivi addotti dal beneficiario giustifichino una modifica del programma di riforme, la Commissione valuta il programma modificato in conformità dell'articolo 14 e può modificare *l'atto delegato* di cui all'articolo 15, paragrafo 1, senza indebito ritardo.
- 4. In una modifica, la Commissione può accettare termini per le condizioni di pagamento che si estendono al 2028. Ciò non pregiudica il termine ultimo di cui all'articolo 21, paragrafo 8.

Articolo 17

Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti

- 1. Al fine di finanziare il sostegno nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- 2. In deroga all'articolo 220, paragrafo 4, del regolamento finanziario, le erogazioni del prestito possono essere eseguite tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani

occidentali per conto del beneficiario. Gli importi recuperati sono trasferiti al beneficiario.

3. La Commissione sottoscrive con il beneficiario un accordo di prestito. L'accordo di prestito stabilisce l'importo massimo del prestito, il periodo di disponibilità e i termini e le condizioni dettagliati del sostegno a norma dello strumento sotto forma di prestiti. I prestiti hanno una durata massima di 40 anni a decorrere dalla firma dell'accordo di prestito.

Oltre agli elementi di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e in deroga a tale disposizione, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti. La Commissione trasmette simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i seguenti elementi:

- (a) l'importo del prestito in EUR;
- (b) la scadenza media del prestito;
- (c) la formula di fissazione del prezzo e il periodo di disponibilità del prestito;
- (d) il numero massimo di rate e un piano di rimborso chiaro e preciso.

Per quanto concerne gli importi del prestito attuati tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, l'accordo di prestito:

- (a) prevede altresì che il beneficiario autorizzi irrevocabilmente e incondizionatamente la Commissione a versare gli esborsi all'entità che attua il fondo su richiesta di quest'ultima e che la Commissione sia assolta dai suoi obblighi di pagamento nei confronti del beneficiario effettuando il pagamento a favore di tale entità;
- (b) prevede altresì l'obbligo per il beneficiario di sostenere i costi di attuazione e gli eventuali diritti dovuti per l'attuazione del fondo, conformemente alle condizioni concordate tra la Commissione e l'entità che attua il fondo.

3 bis. L'accordo di prestito è trasmesso simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 18 Copertura

- 1. A norma dell'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, una copertura per i prestiti a norma del presente regolamento è costituita al tasso del 9 % al momento della messa a disposizione dei fondi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. Tale copertura è costituita a partire dalla dotazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).
 - Gli impegni di bilancio per la copertura sono assunti entro il 31 dicembre 2027. In deroga all'articolo 211, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la dotazione è versata progressivamente e costituita integralmente al più tardi al momento dell'erogazione integrale dei prestiti.
- 2. La copertura è versata al fondo comune di copertura *attraverso una linea di bilancio specifica*. Detta copertura può altresì coprire prestiti per l'assistenza macrofinanziaria a norma dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947. Il tasso di

- copertura è rivisto con cadenza almeno *annuale* dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 26 per modificare il tasso di copertura applicando nel contempo i criteri di cui all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati del riesame.

Articolo 19

Attuazione di progetti e programmi di investimento nel contesto del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali

- 1. Al fine di beneficiare dell'effetto leva del sostegno finanziario dell'UE per attrarre ulteriori investimenti, gli investimenti infrastrutturali a sostegno dei programmi di riforme sono attuati attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.
- 2. *L'atto delegato* di cui all'articolo 15 stabilisce l'importo dei fondi da mettere a disposizione per l'utilizzo nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.
- 3. La Commissione presenta le proposte pertinenti di progetti o programmi di investimento per il parere del comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947 dopo l'adozione della decisione di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
- 4. Almeno il 37 % del sostegno finanziario non rimborsabile erogato attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali è destinato a obiettivi climatici, calcolato conformemente all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- 5. I finanziamenti nell'ambito dello strumento forniti dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), previa deduzione dell'importo della copertura, sono attuati in regime di gestione indiretta tenendo conto di una riserva di investimenti e sono forniti gradualmente attraverso contributi versati al fondo congiunto istituito nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per la ricezione dei contributi dei donatori.
- 6. Tale finanziamento non è messo a disposizione per gli investimenti sostenuti dal fondo congiunto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
- 7. I finanziamenti a titolo dello strumento erogati mediante i prestiti di cui all'articolo 6, paragrafo 5, sono resi disponibili tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali in virtù dell'accordo di prestito tra la Commissione e i beneficiari a norma dell'articolo 17, paragrafo 2. Combinate per tutti gli accordi di prestito, sono presentate alla Commissione al massimo dodici richieste di esborso all'anno da parte dei gestori di fondi del fondo congiunto di cui all'articolo 12, paragrafo 2. I progetti e i programmi di investimento possono ricevere sostegno da due fonti di finanziamento di cui al paragrafo 1 nonché da altri programmi e strumenti dell'Unione, purché tale sostegno proveniente da fonti, programmi e strumenti diversi garantisca addizionalità e non

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

copra il medesimo costo. Per ciascun progetto o programma di investimento, la Commissione fornisce al comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali una valutazione dettagliata del valore aggiunto e dell'addizionalità, delle sinergie e delle complementarità con altri programmi dell'Unione, in particolare il sostegno fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529, nonché delle disposizioni adottate al fine di evitare la duplicazione dell'assistenza e il doppio finanziamento.

Articolo 20 Prefinanziamento

- 1. Dopo la presentazione del programma di riforme alla Commissione, il beneficiario può chiedere lo svincolo di un prefinanziamento pari al 7 % massimo dell'importo totale previsto nell'ambito del presente strumento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.
 - Non è messo a disposizione alcun prefinanziamento in caso di carenze nel sistema di controllo dei beneficiari oggetto di misure specifiche nel programma di riforme, come descritto all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f).
- 2. La Commissione può svincolare il prefinanziamento richiesto dopo l'adozione *dell'atto delegato* di cui all'articolo 15 e l'entrata in vigore dell'accordo *quadro* e dell'accordo di prestito di cui sopra. I fondi sono svincolati a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, e a condizione che siano soddisfatti i prerequisiti di cui all'articolo 5, il che è esplicitamente valutato dalla Commissione prima dell'atto delegato.
- 3. La Commissione decide il calendario per l'erogazione del prefinanziamento, che può essere versato in una o più frazioni.

Articolo 21

Valutazione del rispetto delle condizioni di pagamento, rifiuto dello svincolo, riduzione e ridistribuzione dei fondi, norme sui pagamenti

- 1. Due volte all'anno il beneficiario presenta una richiesta debitamente motivata di svincolo dei fondi in relazione alle condizioni di pagamento soddisfatte relative alle tappe quantitative e qualitative.
- 2. La Commissione elabora, in collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, orientamenti per valutare se il beneficiario ha raggiunto il conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento stabilite nell'atto delegato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sulla base delle informazioni ricevute dal beneficiario e, se disponibili, dei dati pertinenti presentati dalle autorità degli Stati membri, dall'OLAF e dalla Corte dei conti europea. Il conseguimento soddisfacente di tali condizioni di pagamento presuppone che le misure relative alle medesime riforme per cui il beneficiario ha già raggiunto il conseguimento soddisfacente in decisioni precedenti non siano state annullate dal beneficiario. La Commissione può farsi assistere da esperti.
- 3. Se valuta positivamente il conseguimento soddisfacente di tutte le condizioni applicabili, la Commissione adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni. *Prima di adottare la sua decisione, la Commissione condivide la sua valutazione e si consulta con il Parlamento europeo e il Consiglio.* Tale decisione stabilisce, conformemente alla ripartizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, l'importo dei fondi da mettere a

disposizione a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinati al bilancio nazionale, e l'importo da mettere a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Per quanto concerne tali importi, la decisione costituisce la condizione di cui all'articolo 12 per l'importo dei fondi da mettere a disposizione a titolo di assistenza finanziaria direttamente destinata al bilancio nazionale e la convalida preliminare di cui all'articolo 12 per l'importo da mettere a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

- 4. Se la Commissione effettua una valutazione negativa del conseguimento di qualsiasi condizione secondo il calendario indicativo, lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni è rifiutato. *Prima di adottare la sua decisione, la Commissione condivide la sua valutazione con il Parlamento europeo e il Consiglio.* Gli importi trattenuti potranno essere svincolati solo allorché il beneficiario avrà debitamente dimostrato, nell'ambito di una successiva richiesta di svincolo di fondi, di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle condizioni corrispondenti.
- 5. Se conclude che il beneficiario non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di 12 mesi dalla valutazione negativa iniziale di cui al paragrafo 6, la Commissione riduce l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile e del prestito in modo proporzionale alla parte corrispondente alle condizioni di pagamento pertinenti. Durante il primo anno di attuazione si applica un termine di 24 mesi, calcolato a decorrere dalla valutazione iniziale negativa di cui al paragrafo 6. Il beneficiario può presentare le sue osservazioni entro due mesi dal momento in cui riceve comunicazione delle conclusioni della Commissione.
- 6. Qualsiasi importo corrispondente a condizioni di pagamento non soddisfatte entro il 31 dicembre 2028 non è dovuto ai beneficiari ed è disimpegnato o cancellato dall'importo disponibile del sostegno sotto forma di prestito, a seconda dei casi.
- 7. La Commissione può ridurre l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile, anche mediante compensazione in linea con l'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, oppure del prestito, in presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo *quadro* o dagli accordi di prestito, anche sulla base di informazioni fornite dall'OLAF *o dalla Corte dei conti europea o sulla scorta delle relazioni della commissione di audit di cui all'articolo 22 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati di tali decisioni.*
- 8. La Commissione può decidere di ridistribuire qualsiasi importo ridotto a norma del paragrafo 6 o 7 tra altri beneficiari dello strumento, modificando l'atto delegato di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Prima di adottare una decisione sulla ridistribuzione del sostegno finanziario, la Commissione trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione utilizza la metodologia stabilita nell'allegato e tiene conto della capacità di assorbimento dei beneficiari per la ridistribuzione di tale sostegno finanziario, sulla base di criteri chiari e trasparenti. La Commissione fornisce inoltre assistenza tecnica per far fronte alla mancanza di capacità di assorbimento dei beneficiari.
- 9. Per la parte del finanziamento dello strumento versata a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinata ai bilanci nazionali dei beneficiari, in deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine del pagamento di

- cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione al beneficiario a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
- 10. L'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 non si applica ai pagamenti effettuati, direttamente destinati ai bilanci nazionali dei beneficiari, a norma del presente articolo e dell'articolo 22 del presente regolamento.
- 11. Il pagamento dei fondi a norma del presente strumento è subordinato ai finanziamenti disponibili, *conformemente alla procedura annuale di bilancio*. I fondi sono erogati a rate. Una rata può essere versata in una o più frazioni.
- 12. L'importo messo a disposizione a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinato al bilancio nazionale, è versato a seguito della decisione di cui al paragrafo 3 conformemente all'accordo di prestito.
- 13. Il versamento di qualsiasi importo del sostegno sotto forma di prestiti, sia esso destinato direttamente al bilancio nazionale o riconosciuto tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di una richiesta di pagamento nella forma stabilita nell'accordo di prestito.
- 14. L'importo messo a disposizione tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali è versato a seguito della decisione di cui al paragrafo 3, dopo presentazione della richiesta di pagamento di cui al paragrafo 13 e dopo il ricevimento di una richiesta di pagamento da parte dei gestori di fondi del fondo congiunto istituito nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per ricevere i contributi dei donatori.

CAPO IV

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Articolo 22 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- 1. Nell'attuare lo strumento la Commissione e i beneficiari adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento, dei prerequisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e delle condizioni stabilite negli accordi quadro specifici, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità, come anche l'indagine e il perseguimento di reati a danno dei fondi forniti a titolo dello strumento. Ciascun beneficiario si impegna a favore di un quadro giuridico solido per combattere le frodi attraverso il diritto penale per attuare sistemi di gestione e di controllo efficaci ed efficienti, e a garantire che gli importi indebitamente pagati o non correttamente utilizzati possano essere recuperati. I beneficiari si impegnano inoltre a garantire che le autorità nazionali competenti trattino senza indugio le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le domande di estradizione presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri concernenti reati a danno dei fondi nell'ambito dello strumento.
- 2. L'accordo *quadro* prevede gli obblighi seguenti da parte del beneficiario:

(a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità;

(a bis) proteggere gli informatori;

- (b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità, come anche per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, individuare ed evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a qualsiasi misura volta ad attuare le riforme e i progetti o programmi di investimento nell'ambito dei programmi di riforme, e adottare misure adeguate per trattare senza indugio le richieste di assistenza giudiziaria reciproca presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri concernenti reati a danno dei fondi nell'ambito dello strumento; prevedere l'obbligo, ove applicabile, per le autorità nazionali competenti di segnalare all'EPPO qualsiasi condotta criminosa a danno dei fondi nell'ambito dello strumento;
- (c) ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per i controlli sull'uso dei fondi in relazione all'attuazione delle riforme di cui ai programmi di riforme, garantire la raccolta di dati adeguati, comprese informazioni sulla titolarità effettiva, sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione delle misure del programma di riforme di cui al capo III e l'accesso a tali dati, nel rispetto dei principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati;
- (d) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (d bis) inserire tutte le informazioni relative all'attuazione del progetto, in particolare per quanto riguarda le prestazioni e l'esecuzione finanziaria e i destinatari finali, in un sistema informativo interoperabile fornito dalla Commissione;

(d ter) corredare la richiesta di pagamento di:

- (i) una dichiarazione di gestione attestante che le pertinenti condizioni di pagamento sono state soddisfatte con il sostegno dei fondi, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, accurate e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le necessarie garanzie che i fondi sono stati o saranno gestiti conformemente a tutte le norme applicabili;
- (ii) un elenco di tutte le misure per l'attuazione dello strumento, compresa una descrizione delle misure con l'importo totale dei finanziamenti nazionali aggiuntivi, se del caso, di tali misure e progetti, e che indichi l'importo dei fondi versati nell'ambito dello strumento e di altri fondi dell'Unione, comprese le risorse trasferite da altri programmi dell'Unione;

(iii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate;

(d quater) ai fini dell'audit, del controllo e del discarico:

- (i) mantenere e garantire l'accesso da parte delle autorità competenti dell'Unione, compresa l'autorità competente per il discarico, a:
 - i dati dettagliati sulle misure di attuazione adottate, comprese informazioni sulle procedure nazionali di aggiudicazione e sui contratti con intermediari e destinatari, indicando, se del caso, l'importo totale di eventuali cofinanziamenti nazionali, altri contributi nazionali o altri contributi nell'ambito dello strumento o di altri fondi dell'Unione; e
 - prove che dimostrino la correlazione tra le sovvenzioni, il sostegno finanziario non rimborsabile o i prestiti ricevuti e i costi sostenuti per il conseguimento degli indicatori.
- L'accordo *quadro* sullo strumento prevede altresì il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi menzionati. Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o all'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità dell'irregolarità, della frode, della corruzione o del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione di un obbligo. Al beneficiario è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.
- 4. Le persone e le entità che attuano i fondi nell'ambito dello strumento segnalano senza indugio alla Commissione e all'OLAF qualsiasi caso presunto di frode, corruzione, conflitto di interessi e *cattiva amministrazione* che leda gli interessi finanziari dell'Unione, *mediante uno strumento digitale specifico dotato delle pertinenti salvaguardie per la protezione degli informatori*.
- 4 bis. L'aggiornamento mensile dei destinatari finali dei fondi dello strumento è effettuato in un portale web unico accessibile al pubblico, conformemente al principio di cui all'articolo 4, paragrafo 7. La Commissione mette a disposizione dei beneficiari una piattaforma per pubblicare tali informazioni e renderle disponibili su una mappa interattiva.

Articolo 22 Commissione di audit

- 1. La Commissione istituisce una commissione di audit prima della presentazione, da parte dei paesi beneficiari, della prima richiesta di pagamento.
- 2. La commissione di audit è composta da membri indipendenti nominati dalla Commissione. La Commissione può invitare rappresentanti degli Stati membri e di altri donatori a partecipare alle attività della commissione di audit.

- 3. La commissione di audit è composta per almeno un quinto da cittadini dei beneficiari, purché siano dotati di un elevato e comprovato livello di competenze professionali e integrità e privi di affiliazioni personali o professionali con autorità o funzionari dei beneficiari, nonché da esperti internazionali chiaramente indipendenti e con una comprovata conoscenza dell'economia e del sistema politico dei beneficiari.
- 4. La commissione di audit esercita le proprie funzioni in piena obiettività e opera nel rispetto delle migliori prassi e norme internazionali vigenti. Svolge le proprie attività nel rispetto delle competenze della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti e, se del caso, dell'EPPO.
- 5. La commissione di audit nomina un revisore esterno indipendente che fornisce una dichiarazione annuale di affidabilità sulle dichiarazioni delle autorità dei beneficiari che accompagnano una richiesta di pagamento. Essa approva inoltre il piano di lavoro annuale del revisore esterno indipendente.
- 6. La commissione di audit decide in merito alle raccomandazioni destinate alla Commissione e alle autorità dei beneficiari sugli importi da recuperare a seguito delle conclusioni del revisore esterno indipendente e informa la Commissione e le autorità dei beneficiari di tali raccomandazioni.
- 7. La commissione di audit assicura un dialogo e una collaborazione regolari con la Corte dei conti europea nonché con le istituzioni superiori di controllo dei paesi dei Balcani occidentali.
- 8. Nell'adempimento delle proprie funzioni, la commissione di audit, i suoi membri e il suo personale non sollecitano né accettano istruzioni dai governi dei beneficiari né da alcuna istituzione, organismo, ufficio o agenzia. Alla selezione del personale, alla dirigenza e al bilancio si applicano solide garanzie di indipendenza.
- 9. La commissione di audit assiste la Commissione nel combattere la cattiva gestione dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento e, in particolare, le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità verificatisi in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento.
- *10*. A tal fine, la commissione di audit riferisce periodicamente alla Commissione e alle commissioni pertinenti del Consiglio e del Parlamento e trasmette loro senza indugio tutte le informazioni ottenute o di cui viene a conoscenza in merito a casi individuati o a gravi timori di cattiva gestione dei finanziamenti pubblici in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento, incluse le sue prestazioni. Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, la commissione di audit comunica all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale quest'ultima potrebbe esercitare la sua competenza. Inoltre la commissione di audit adotta raccomandazioni ai beneficiari su tutti i casi in cui, a suo parere, le autorità dei paesi beneficiari competenti non hanno preso provvedimenti per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che hanno compromesso o che rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria delle spese finanziate nell'ambito dello strumento e in tutti i casi in cui individua carenze che incidono sulla progettazione e sul funzionamento del sistema di controllo predisposto dalle autorità dei paesi beneficiari. I beneficiari attuano dette raccomandazioni o forniscono una giustificazione del perché non l'hanno fatto. Le relazioni e le

informazioni della commissione di audit sono trasmesse anche all'OLAF e, se del caso, all'EPPO e possono essere condivise con le autorità competenti dei beneficiari, in particolare qualora queste ultime debbano prendere provvedimenti per prevenire, individuare e rettificare frodi, corruzione, conflitto di interessi e irregolarità, comprese le loro prestazioni, nonché per indagare e perseguire reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

- 11. La commissione di audit ha accesso alle informazioni, alle banche dati e ai registri necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. L'accordo quadro di cui all'articolo 9 definisce le norme e le modalità di accesso della commissione di audit alle pertinenti informazioni e di comunicazione delle informazioni pertinenti alla commissione di audit da parte dei beneficiari.
- 12. La commissione di audit può assistere la Commissione nel sostegno ai beneficiari con attività di sviluppo delle capacità di lotta alla cattiva gestione dei finanziamenti pubblici.
- 13. Il funzionamento della commissione di audit è finanziato nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), incluso il finanziamento del revisore esterno indipendente da essa nominato.

Articolo 23 Ruolo dei sistemi interni nazionali e delle autorità nazionali di audit

1. Per la parte del finanziamento dello strumento versata a titolo di assistenza finanziaria, destinata direttamente ai bilanci nazionali dei beneficiari, la Commissione fa affidamento sui sistemi di controllo interno esistenti e migliorati dei beneficiari, nonché sulle autorità nazionali di audit e, se del caso, sui servizi di coordinamento antifrode di ciascun beneficiario istituiti nel quadro dello strumento di assistenza preadesione, così come sul controllo della società civile locale, agevolato da misure di trasparenza in linea con le norme dell'Unione.

Nei primi anni di attuazione i programmi di riforme danno priorità alle riforme connesse al capitolo di negoziato 32, in particolare per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche e il controllo interno, nonché la lotta contro la frode, insieme ai capitoli 23 e 24, in particolare per quanto riguarda la giustizia, la corruzione e la criminalità organizzata, e al capitolo 8, in particolare per quanto riguarda il controllo degli aiuti di Stato.

- 2. I beneficiari comunicano senza indugio *alla commissione di audit e* alla Commissione qualsiasi irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e tengono la Commissione al corrente dell'andamento di eventuali procedure amministrative e giudiziarie in relazione a tali irregolarità. Tale comunicazione va effettuata con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.
- 3. Le entità di cui al paragrafo 2 mantengono un dialogo regolare con *la commissione di audit,* la Corte dei conti europea, l'OLAF e, se del caso, l'EPPO.
- 4. La Commissione può effettuare riesami dettagliati dei sistemi dell'esecuzione dei bilanci nazionali sulla base di una valutazione dei rischi e di un dialogo con le autorità

- nazionali di audit e formulare raccomandazioni per il miglioramento di tali sistemi, *previa consultazione della commissione di audit*.
- 5. La Commissione può adottare raccomandazioni indirizzate ai beneficiari su tutti i casi in cui, a suo parere, le autorità competenti non hanno preso i provvedimenti necessari per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che hanno compromesso o che rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria delle spese finanziate nell'ambito dello strumento e in tutti i casi in cui individua carenze che incidono sulla progettazione e sul funzionamento del sistema di controllo predisposto dalle autorità. Il beneficiario interessato attua tali raccomandazioni o fornisce una giustificazione della mancata attuazione.

CAPO V

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

Articolo 24 Monitoraggio e relazioni

- 1. La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e valuta il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito dello strumento. Si prevede che gli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, contribuiranno al monitoraggio dello strumento da parte della Commissione.
- 2. L'accordo *quadro* di cui all'articolo 9 stabilisce le norme e le modalità secondo le quali i beneficiari sono tenuti a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1.
- 3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e sul rispetto dei principi generali di cui all'articolo 4. Tale relazione comprende una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto dello strumento, una valutazione delle sinergie e delle complementarità tra il sostegno coperto dallo strumento e il regolamento (UE) 2021/1529 per ciascuno degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché una descrizione delle modalità e delle misure adottate dalla Commissione per evitare doppi finanziamenti, al fine di proteggere il bilancio dell'Unione.
- 4. La Commissione trasmette la relazione di cui al paragrafo 3 al comitato di cui all'articolo 27.

Articolo 24 bis Quadro di valutazione dello strumento

- 1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione dello strumento ("quadro di valutazione"), che illustra i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di riforme dei beneficiari per ciascuno degli obiettivi di cui all'articolo 3. Il quadro di valutazione costituisce il sistema di comunicazione delle prestazioni dello strumento.
- 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento definendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione con lo scopo di illustrare i progressi compiuti nell'attuazione dello strumento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

- 3. Il quadro di valutazione è operativo entro dicembre 2024 ed è costantemente aggiornato dalla Commissione non appena sono disponibili le informazioni sulle prestazioni e altri documenti essenziali di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 4. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico su un sito web o su un portale Internet.
- 4. Il quadro di valutazione presenta inoltre i documenti principali, quali il programma di riforme, le valutazioni della Commissione sul programma di riforme, le richieste di pagamento da parte dei beneficiari, la valutazione da parte della Commissione del rispetto delle condizioni di pagamento, la decisione di esecuzione del programma di riforme e le decisioni che autorizzano lo svincolo dei fondi.
- 5. Il quadro di valutazione presenta inoltre informazioni sui destinatari finali dei fondi dello strumento.

Articolo 25 Valutazione dello strumento

- 1. Dopo il 31 dicembre 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione ex-post del regolamento *mediante una valutazione esterna indipendente*. Tale valutazione ex post esamina il contributo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. *La Commissione tiene debitamente conto delle proposte del Parlamento europeo o del Consiglio relative a tale valutazione esterna indipendente.*
- 2. La valutazione ex post si avvale dei principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per migliorare gli interventi futuri.
 - La Commissione comunica le risultanze e le conclusioni della valutazione ex post, corredate delle proprie osservazioni e del seguito che vi è stato dato, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. La valutazione ex post può essere discussa su richiesta degli Stati membri *o del Parlamento europeo*. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le azioni futuri e di decidere l'assegnazione delle risorse. La valutazione ex post e il seguito dato sono resi pubblici.

La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i portatori di interessi, compresi i beneficiari, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le autorità *regionali e* locali, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione erogati ai sensi del presente regolamento e può se del caso adoperarsi per effettuare valutazioni congiunte con gli Stati membri e altri partner in stretta collaborazione con i beneficiari.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 26 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati *di cui agli articoli 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 24* è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da sette giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di *due mesi* dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27 Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 27 bis Controllo parlamentare

- 1. Il Parlamento europeo e la Commissione instaurano un dialogo regolare al fine di garantire il controllo e la supervisione parlamentari sullo strumento. Tale dialogo è instaurato nel quadro del dialogo geopolitico ad alto livello esistente sull'attuazione dell'IPA III al fine di garantire coerenza tra entrambi gli strumenti. Il dialogo consente lo scambio con il Parlamento europeo sullo stato di avanzamento dell'attuazione dello strumento e dei programmi di riforme. Il dialogo si tiene almeno tre volte l'anno, in momenti opportuni del ciclo di attuazione. Prima di ogni dialogo, la Commissione fornisce al Parlamento:
 - a) lo stato di avanzamento dell'attuazione dello strumento, in particolare dei programmi di riforme e degli investimenti e delle riforme connessi, nonché degli accordi quadro;

- b) i programmi di riforme, la relativa valutazione della Commissione ed eventuali modifiche dei programmi di riforme;
- c) lo stato di realizzazione dei rispettivi traguardi intermedi e finali;
- d) informazioni sulla trattenuta e sulla sospensione dei pagamenti, nonché sulla riduzione e sulla ridistribuzione dei fondi, comprese eventuali osservazioni presentate ed eventuali misure correttive adottate dai beneficiari per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi;
- e) una valutazione delle complementarità tra l'IPA III e lo strumento per ciascuna delle misure;
- f) l'ultima programmazione finanziaria dettagliata e qualsiasi altro documento correlato sia dello strumento che dell'IPA III per consentire un controllo coerente di entrambi gli strumenti per i beneficiari;
- g) le principali risultanze delle attività di monitoraggio definite dal presente regolamento, compresa la relazione annuale di cui all'articolo 24;
- h) qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente in relazione all'attuazione dello strumento.
- 2. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.
- 3. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo periodico per il clima, comprese le eventuali risoluzioni del Parlamento europeo.
- 4. Il quadro di valutazione di cui all'articolo 24 bis può fungere da base per il dialogo.

Articolo 28 Informazione, comunicazione e pubblicità

- 1. La Commissione e le delegazioni dell'Unione europea nei paesi beneficiari avviano attività di comunicazione per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nei programmi di riforme, anche attraverso attività di comunicazione condotte insieme ai beneficiari. La Commissione garantisce che il sostegno nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento. Le azioni finanziate a titolo dello strumento sono soggette ai requisiti illustrati nel manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE. Per ciascun beneficiario la Commissione adotta orientamenti per i progetti relativi alle azioni di visibilità e comunicazione finanziati dall'Unione.
- 2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione, in particolare le istituzioni governative e altre istituzioni pubbliche, rendono nota in modo attivo e trasparente l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, mediante il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita "finanziato dall'Unione europea", in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico in generale.
- 2 bis. L'accesso futuro dei destinatari ai finanziamenti dell'Unione è subordinato al soddisfacimento dei criteri di visibilità di cui al paragrafo 2.

- 3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. La Commissione adotta misure volte a rafforzare la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica allo scopo di divulgare i valori dell'Unione e mettere in risalto il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.
- 3 bis. L'informazione, la comunicazione e la pubblicità sono fornite in formato accessibile, conformemente all'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e alla legislazione armonizzata dell'Unione, in particolare la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Articolo 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo La presidente Per il Consiglio Il presidente

Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

ALLEGATO

Metodologia di ripartizione delle risorse globali per beneficiario

L'assegnazione a ciascun beneficiario è calcolata secondo le fasi seguenti, sulla base dei dati dell'anno di riferimento:

fase 1: determinazione di un criterio di ripartizione basato sulla popolazione che si fondi sul rapporto tra la popolazione del beneficiario e la somma totale delle popolazioni per la regione dei Balcani occidentali;

fase 2: determinazione di un criterio di ripartizione basato sul prodotto interno lordo (PIL) che si fondi sul rapporto tra il PIL medio pro capite della regione dei Balcani occidentali e il PIL pro capite del rispettivo beneficiario, diviso per la somma dei sei rapporti;

fase 3: combinazione dei pesi percentuali di ciascun paese per la popolazione di cui alla fase 1 e per il PIL pro capite di cui alla fase 2, con un fattore di ponderazione del 60 % per la popolazione e del 40 % per il PIL pro capite.